

**CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FRIULI CENTRALE**

ZIU

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNI DI:
UDINE - PAVIA DI UDINE - POZZUOLO DEL FRIULI

**REGOLAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
CONSORTILI ZIU**

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

**rev. 3
(aggiornamento normativo AUA)**

data: DICEMBRE 2013

Ufficio Territorio e Ambiente – Sezione Scarichi AMGA SpA

*Testo approvato con deliberazione CDA ZIU n. 7 Reg. Delib.
adottata nella seduta del 05.02.2014*

*via Grazzano, 5
33100 UDINE
info@ziu.it*

I N D I C E

Regolamento delle infrastrutture ZIU: servizio di fognatura e depurazione

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Proprietà dei manufatti e delle reti
- Art. 6 - Ruolo del Consorzio
- Art. 7 - Compiti del Gestore
- Art. 8 - Competenze degli altri Enti
- Art. 9 - Allacciamento alla fognatura
- Art. 10 - Autorizzazioni e nulla osta
- Art. 11 - Manutenzione
- Art. 12 - Servitù di passaggio
- Art. 13 - Vincoli speciali
- Art. 14 - Contratti
- Art. 15 - Danni e responsabilità
- Art. 16 - Sanzioni e penali contrattuali
- Art. 17 - Trattamento dei dati personali

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art. 18 - Criteri generali
- Art. 19 - Condizioni di ammissibilità
- Art. 20 - Divieti
- Art. 21 - Acque reflue domestiche ed assimilate
- Art. 22 - Acque reflue industriali
- Art. 23 - Scarichi industriali tipo a)
- Art. 24 - Scarichi industriali tipo b)
- Art. 25 - Scarichi industriali tipo c)
- Art. 26 - Parametri aggiuntivi
- Art. 27 - Acque di raffreddamento
- Art. 28 - Modifiche agli scarichi

- Art. 29 - Generalità
- Art. 30 - Acque meteoriche non contaminate
- Art. 31 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 32 - Acque meteoriche contaminate
- Art. 33 - Acque di “prima pioggia”
- Art. 34 - Bacini di laminazione
- Art. 35 - Acque di lavaggio dei piazzali
- Art. 36 - Modifiche agli scarichi

CAPO III – NORME TECNICHE

- Art. 37 - Applicabilità
- Art. 38 - Utilizzo della fognatura consortile
- Art. 39 - Posizionamento dei manufatti – fasce di arretramento
- Art. 40 - Attraversamento altre reti tecnologiche
- Art. 41 - Visite tecniche e verifica delle opere
- Art. 42 - Allacciamento alla fognatura consortile
- Art. 43 - Ripristini e dismissione degli allacciamenti
- Art. 44 - Lavori in sede stradale
- Art. 45 - Punto di consegna
- Art. 46 - Punto di misurazione
- Art. 47 - Altri pozzetti di misurazione
- Art. 48 - Configurazione e caratteristiche
- Art. 49 - Riunione di più scarichi
- Art. 50 - Materiali
- Art. 51 - Impianti di pretrattamento
- Art. 52 - Impianti di sollevamento
- Art. 53 - Misuratori dell'approvvigionamento idrico
- Art. 54 - Misuratori di portata e strumenti di controllo in automatico
- Art. 55 - Apparecchiature speciali
- Art. 56 - Sistemi di bypass

CAPO IV ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 57 - Generalità**
- Art. 58 - Valutazione tecnico ambientale ai sensi dell'art. 5 norme PTI**
- Art. 58bis - Scarichi soggetti ad autorizzazione unica ambientale**
- Art. 59 - Rilascio delle autorizzazioni e dei pareri tecnici**
- Art. 60 - Stabilimenti soggetti alle norme del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.**
- Art. 61 - Spese di istruttoria**
- Art. 62 - Autorizzazione per l'allacciamento**
- Art. 63 - Nulla osta allo scarico**
- Art. 64 - Atto di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali**
- Art. 65 - Modalità di autorizzazione**
- Art. 66 - Modifiche alla situazione autorizzata**
- Art. 67 - Variazioni di titolarità**
- Art. 67bis - Cessazione dello scarico**
- Art. 68 - Riesame delle autorizzazioni**

CAPO V CONTROLLI

- Art. 69 - Regolarità dello scarico**
- Art. 70 - Competenza**
- Art. 71 - Modalità di controllo**
- Art. 72 - Attività di prelievo campioni**
- Art. 73 - Diffide, sospensioni e revoche**
- Art. 74 - Obbligo di autocontrollo da parte dell'Utente**
- Art. 75 - Conservazione dei dati**
- Art. 76 - Guasti**
- Art. 77 - Sversamenti accidentali – situazioni particolari**
- Art. 78 - Semplificazione delle procedure amministrative**

CAPO VI COSTI DEL SERVIZIO E RAPPORTI D'UTENZA

- Art. 79 - Principi e criteri generali di erogazione del servizio**
- Art. 80 - Costi per i servizi di fognatura e depurazione**
- Art. 81 - Modalità di addebito degli importi**
- Art. 82 - Denuncia annuale degli scarichi**

- Art. 83** - **Rimborsi per rottura tubazioni di adduzione**
- Art. 84** - **Interruzioni temporanee del servizio**
- Art. 85** - **Convenzioni d'Utenza**
- Art. 86** - **Variazioni d'Utenza**
- Art. 87** - **Depositi cauzionali, assicurazioni e penali**

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 88** - **Prima applicazione**
- Art. 90** - **Disposizioni transitorie**
- Art. 91** - **Entrata in vigore**
- Art. 92** - **Abrogazioni**
- Art. 93** - **Pubblicità**
- Art. 94** - **Revisioni e modifiche**
- Art. 95** - **Documenti di attuazione**
- Art. 96** - **Rinvio**

ALLEGATO 1: LIMITI DI EMISSIONE

- A** - **Premessa**
- B** - **Acque reflue industriali**
- C** - **Acque meteoriche di dilavamento**
- D** - **Modalità di verifica dei limiti**
- E** - **Autocontrolli a carico dell'Utente (art. 74)**
- F** - **Penali per violazioni delle condizioni di scarico**
- G** - **Precisazioni sulla tabella I**

- TABELLA I** - **Limiti di emissione per scarichi industriali di tipo a).**
- TABELLA II** - **Limiti di emissione per scarichi industriali di tipo b).**
- TABELLA III/A** - **Elenco parametri aggiuntivi (art. 22, comma 7).**
- TABELLA III/B** - **Condizioni di scarico per le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 21, comma 2, lett. b.**
- TABELLA IV** - **Limiti di emissione per acque meteoriche di dilavamento.**
- TABELLA V** - **Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e sm.**

ALLEGATO 2: SPECIFICHE TECNICHE

VOCE	ARGOMENTO
A	- Premessa
	- Sezione I – Tubazioni per allacciamenti
B	- Materiali
C	- Diametri
D	- Pendenze
E	- Profondità di posa
F	- Distanze - tracciato
G	- Innesto in fognatura consortile
H	- Prescrizioni speciali per gli innesti nei collettori in PVC
	- Sezione II – Posa delle condotte di allacciamento
I	- Scavi in sede stradale
L	- Modalità di posa delle condotte di allacciamento
M	- Ritombamento dello scavo
N	- Ripristino del manto stradale
O	- Canalizzazioni interne dell'insediamento
P	- Prove di tenuta
	- Sezione III - Manufatti
Q	- Pozzetti di ispezione
R	- Dispositivi di coronamento
S	- Bacini degrassatori
T	- Dissabbiatori – disoleatori statici
U	- Vasche Imhoff
	- Sezione IV - Apparecchiature
V	- Stazioni di sollevamento delle acque reflue
Z	- Campionatori automatici
X	- Misuratori di portata
	- Appendice dell'Allegato 2: Riferimenti alla normativa tecnica
	- Schemi grafici

ALLEGATO 3: MODULISTICA E ISTRUZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E DEI RELATIVI ALLEGATI

- 3.1** - Presentazione delle domande
- 3.2** - Contenuti minimi delle autorizzazioni
- 3.3.1** - Modello di domanda 01 – allacciamenti e scarichi assimilati
- 3.3.4** - Scheda tecnica
- 3.4** - Elenco allegati alle domande di autorizzazione
- 3.5** - Istruzioni e specifiche per la redazione degli allegati
 - 3.5.1** - Compilazione degli elaborati
 - 3.5.2** - Planimetria scarichi (allegato 3)
 - 3.5.3** - Relazione illustrativa modalità esecuzione allacciamento (allegato 5)
 - 3.5.4** - Relazione tecnica sul processo produttivo e sullo scarico (allegato 7)
 - 3.5.5** - Relazione tecnica impianto di depurazione (allegato 8)
 - 3.5.6** - Relazione tecnica utilizzo delle superfici impermeabilizzate (allegato 9)
 - 3.5.7** - Planimetria destinazioni d'uso superfici impermeabilizzate (allegato 10)
 - 3.5.8** - Schede tecniche (allegati 11, 12, 13)
 - 3.5.9** - Relazione tecnica stazione di sollevamento acque reflue (allegato 14)
 - 3.5.10** - Planimetria scarichi “stato di fatto VS stato di progetto” (allegato 17)
 - 3.5.11** - Relazione di “raffronto” (allegato 18)

Capo I - Norme Generali

Sez. I - Principi fondamentali

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale denominato Zona Industriale Udine Sud (ZIU) di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (di seguito: “Consorzio”) e costituisce atto normativo di funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 25 dello Statuto del Consorzio.

2. Il Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali, ed ha lo scopo di stabilire in particolare:

- a)** i tipi, le modalità e le condizioni di scarico ammissibili;
- b)** le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti e degli impianti interni, anche per il pretrattamento delle acque reflue;
- c)** le modalità di rilascio dei pareri tecnici, dei nulla osta, degli atti di autorizzazione e dei relativi rinnovi, anche attraverso lo Sportello Unico Intercomunale di cui alla L.R. 3/2001 e sm;
- d)** i valori limite di emissione delle sostanze inquinanti;
- e)** le modalità di controllo degli scarichi per quanto attiene agli accertamenti tariffari, al rispetto dei limiti d'accettabilità e alla verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;
- f)** l'individuazione delle sanzioni per le violazioni alle norme del Regolamento.

3. Il Regolamento costituisce anche attuazione degli artt. 4 e 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale in relazione alla politica ambientale del Consorzio e delle prescrizioni imposte dalla Provincia di Udine all'interno della determina autorizzativa che disciplina lo scarico delle fognature consortili.

4. I titolari di scarichi di qualsiasi tipo e natura esistenti e di futura realizzazione che si immettono e si immetteranno nella fognatura consortile, sono tenuti all'osservanza delle norme, dei limiti di emissione, delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel Regolamento dalla sua data di approvazione.

Art. 2 Normativa di riferimento

1. Il Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare quelle contenute nella parte III del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e sm, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

2. Eventuali normative nazionali e regionali che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le norme del Regolamento si applicano alla fognatura consortile di tipo separato al servizio del comprensorio delimitato dal Piano Territoriale Infraregionale adottato dal Consorzio (ZIU) asservita all'impianto di depurazione sito in località Cortello, in Comune di Pavia di Udine (“depuratore consortile”).

2. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni le condotte di fognatura della viabilità di penetrazione dell'area denominata “ex Comparto Commerciale C1” (via Linussio), anche se posate su proprietà privata, sono equiparate a tutti gli effetti alle condotte di proprietà del Consorzio.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del Regolamento si definiscono:

a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

c) acque reflue assimilate alle domestiche: ai fini del Regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle individuate dalla specifica disciplina della Regione Friuli V.G. (art. 18, commi 25 e 26, L.R. 13/2002);

d) acque meteoriche: acque piovane raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.) e canalizzate verso un corpo ricettore;

e) acque meteoriche non contaminate: acque meteoriche provenienti da qualsiasi insediamento che non presentano contaminazione significativa;

f) acque meteoriche contaminate: acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, depositi a cielo aperto o aree esterne impermeabili degli stabilimenti, venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate;

g) acque di “prima pioggia”: frazione delle acque meteoriche contaminate che trasporta con sé, per trascinarsi o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive (come individuate, per esclusione, all'art. 1, comma 3-ter del L. 28.07.2004, n. 192), quantificate secondo i criteri dell'art. 33 del Regolamento;

h) acque di “seconda pioggia”: frazione di acque meteoriche che eccede quella di “prima pioggia”;

i) acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente per lo scambio termico che non subiscono alcun processo di trattamento chimico o contaminazione durante l'utilizzo;

l) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

m) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima

delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata “*fognatura meteorica*”), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda (denominata “*fognatura nera*”) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di “prima pioggia”;

n) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs 152/2006 e sm;

o) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

p) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

q) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

r) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato VIII della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m., e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m., l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;

s) Utenza: Impresa che aderisce al Consorzio ed usufruisce del servizio di fognatura e depurazione reso al proprio insediamento dalle infrastrutture consortili; si considera **Utenza esistente** un'Utenza che dispone di scarichi in esercizio e regolarmente autorizzati dal Consorzio alla data di entrata in vigore del Regolamento;

t) Utente: titolare dell'Utenza e titolare del relativo scarico/scarichi ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e sm;

u) allacciamento: impianto su proprietà consortile e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un'Utenza e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione e l'innesto con la fognatura consortile;

v) punto di consegna: manufatto costituito di norma dal pozzetto di ispezione posto a monte dell'allacciamento alla fognatura consortile, al termine delle canalizzazioni di competenza dell'Utenza;

z) punto di misurazione: punto assunto a riferimento per il campionamento che, di norma, corrisponde con un manufatto adatto al prelievo delle acque reflue (pozzetto fiscale) e che, di fatto, può non coincidere con il punto di consegna.

aa) provvedimento autorizzativo: l'atto di autorizzazione di cui all'art. 64 del Regolamento, l'autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e l'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.;

2. Per le definizioni di cui alla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si rinvia alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m. (art. 74), ed alle altre disposizioni applicabili.

Art. 5 Proprietà dei manufatti e delle reti

Tutti i manufatti che costituiscono la fognatura consortile (collettori, tubazioni, camere di ispezione, chiusini, griglie e caditoie di raccolta delle acque meteoriche, stazioni di sollevamento, ecc.) realizzati dal Consorzio su sedime di proprietà, o su aree private per motivi di interesse pubblico o per comprovate necessità tecniche, sono di proprietà del Consorzio.

Sez. II - Competenze

Art. 6 Ruolo del Consorzio

1. Il Consorzio, ai sensi della L.R. 3/1999 e sm, provvede alla progettazione, realizzazione e gestione -direttamente o a mezzo di concessionario o con appalti di opere e servizi- delle infrastrutture a servizio della Zona Industriale (fognature, manufatti, stazioni di sollevamento, impianto di depurazione) risultando titolare dei servizi di fognatura e depurazione della ZIU.

2. Il Consorzio rilascia alle Imprese insediate gli atti di autorizzazione, i nulla osta allo scarico, le autorizzazioni all'allacciamento e valuta preliminarmente l'insediabilità delle nuove Imprese secondo quanto disposto dall'art. 5 delle norme di attuazione del P.T.I. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. 59/2013, il Consorzio interviene nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con l'espressione di un parere tecnico riportante le condizioni di scarico, i limiti di emissione e le prescrizioni, formulati sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal Gestore.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base del parere vincolante del Gestore in relazione allo stato delle reti e degli impianto nonché della capacità depurativa residua all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 7 Compiti del Gestore

1. Il Consorzio affida la gestione dei servizi oggetto del Regolamento al gestore del servizio idrico integrato (di seguito: Gestore) con apposita convenzione nelle forme previste dall'art. 2, c. 5bis, della L.R. 3/1999 e sm. La convenzione individua nello le attività gestionali di competenza del Gestore.

Art. 8 Competenze degli altri Enti

1. Sono a carico dei Comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine, per quanto di rispettiva competenza territoriale, le competenze in materia edilizia, ambientale ed igienico sanitaria nonché tutte le specifiche attribuzioni previste dalla vigente normativa, compreso il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in reti fognarie.
2. La Provincia di Udine è competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

Sez. III - Obblighi e Rapporti d'Utenza

Art. 9 Allacciamento alla fognatura

1. Le Imprese nuove ed esistenti ubicate nell'ambito del comprensorio consortile sono obbligate a collegare i propri scarichi di acque reflue alla fognatura consortile nera, fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti.
2. Il Consorzio, sentito il Gestore, può concedere, in caso di comprovati impedimenti tecnici o per situazioni particolari (limiti di portata, distanza della fognatura, ecc.), deroga all'obbligo di allacciamento. In tal caso l'Impresa dovrà dotarsi delle necessarie autorizzazioni presso le competenti Autorità (Comune, Provincia) per la messa in esercizio dei propri scarichi.
3. Nell'ipotesi di scarichi in esercizio non ancora collegati alla fognatura, il Consorzio segnala all'Autorità competente ed all'Impresa titolare dell'immissione la possibilità di effettuare il collegamento fognario e le relative condizioni tecniche, per il seguito di competenza dei predetti Soggetti.
4. Il Consorzio, acquisito il parere tecnico del Gestore, può concedere allacciamento alla fognatura consortile di insediamenti non compresi all'interno della ZIU, qualora ciò non porti detrimento della qualità del servizio per le Imprese insediate aderenti al Consorzio.
5. In ogni caso, l'accesso ai servizi resi dal Consorzio è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente.

Art. 10 Autorizzazioni e nulla osta

1. Gli scarichi recapitanti nella fognatura sono disciplinati dal Consorzio che fornisce all'Utenza le specifiche condizioni e prescrizioni di scarico (portate, limiti di emissione, pretrattamenti, ecc.) e che vengono predisposti in relazione alla tipologia di acque immesse nella fognatura consortile. Nello specifico:
 - a) per le acque reflue domestiche e per le acque reflue assimilate alle domestiche l'immissione in fognatura nera è assentita con nulla osta allo scarico, di durata illimitata;
 - b) l'immissione in fognatura meteorica di acque meteoriche non contaminate, ove consentita dal Consorzio, su parere vincolante del Gestore, è autorizzata con il nulla osta allo scarico di cui al punto a);

c) le acque reflue industriali sono disciplinate da un atto di autorizzazione di durata quadriennale, redatto nelle forme previste dall'art. 124 del D.Lgs 152/2006, fatti salvi i casi per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. e al D.P.R. n. 59/2013;

d) le acque meteoriche di dilavamento contaminate e le acque di “prima pioggia” sono equiparate alle acque reflue industriali analogamente a quanto indicato al punto c).

2. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. il Consorzio, acquisito il parere tecnico del Gestore, fornisce all'Autorità competente le specifiche prescrizioni da inserire all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale nell'ambito della relativa conferenza servizi.

3. Ogni opera di allacciamento alla fognatura consortile o di modifica, rimozione, riparazione di allacciamento esistente deve essere preventivamente approvata dal Gestore ed espressamente autorizzata dal Consorzio.

Art. 11 Manutenzione

1. I lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni costituenti l'impianto di scarico, sia all'interno che all'esterno degli insediamenti, sono a carico dell'Utenza che le dovrà effettuare a propria cura e spese.

2. La manutenzione dei pozzetti di ispezione è a cura dell'Utenza che rimane responsabile della corretta funzionalità ed accessibilità dei manufatti.

3. La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte fognarie consortili sono a carico del Consorzio che le effettua attraverso il Gestore.

4. Sono a cura e spese dell'Utenza l'installazione e la manutenzione, ai fini del corretto funzionamento, degli impianti di pretrattamento, delle stazioni di pompaggio, dei misuratori, delle apparecchiature speciali, dei sistemi di campionamento e controllo in automatico delle acque reflue industriali recapitate nella fognatura consortile.

Art. 12 Servitù di passaggio

1. Nel caso in cui una nuova Utenza non abbia la possibilità di scaricare le acque reflue e meteoriche nella fognatura consortile, se non attraversando l'altrui proprietà, può richiedere all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo con il proprietario del fondo interessato al passaggio, l'istituzione di una servitù coattiva secondo quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1043 e seguenti).

2. I titolari degli opifici ubicati nell'ambito del Consorzio sono tenuti a consentire il passaggio delle tubazioni e dei manufatti della fognatura consortile sulle rispettive fasce di arretramento dei lotti. L'Utente è tenuto a non danneggiare le opere di proprietà consortile ricadenti in area privata e a rispettare le specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento e, ove presenti, negli atti di costituzione della servitù.

3. Qualora fosse necessario intervenire su condotte fognarie consortili esistenti all'interno di proprietà private e nel caso in cui la servitù non sia stata istituita

per l'esecuzione di lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del Codice Civile ad autorizzare il passaggio di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi sopra indicati. Il Consorzio riconoscerà al privato il danno subito a norma di legge.

Art. 13 Vincoli speciali

Per le condotte fognarie e idriche di proprietà ed i manufatti della rete fognaria e della rete idrica di proprietà del Consorzio, è stabilita una fascia di rispetto minima di 3 m da computarsi dall'estradosso delle tubazioni, entro la quale, salvo espressa deroga del Consorzio non è consentita la realizzazione di edifici e la posa di manufatti (es. recinzioni, tettoie, fioriere, insegne) e la piantumazione di essenze arboree che possano mettere in pericolo la funzionalità e l'integrità delle canalizzazioni.

Art. 14 Contratti

1. Nel caso di insediamenti con scarichi di acque reflue industriali il Consorzio può prevedere, direttamente nella convenzione per la cessione del lotto all'Impresa interessata, specifiche clausole riguardanti le condizioni di erogazione del servizio, secondo le risultanze dell'istruttoria di verifica dell'ammissibilità della nuova iniziativa ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione del P.T.I.

2. Prima della messa in esercizio degli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 24 e di acque meteoriche contaminate il Gestore stipula con l'Utente apposito contratto-disciplinare che stabilisce le condizioni tecniche ed economiche di erogazione del servizio di fognatura e depurazione, compresi l'eventuale deposito cauzionale e le penali da applicare in caso di inadempienza da parte dell'Utenza, secondo quanto stabilito al Capo VI e dall'allegato 1.

Art. 15 Danni e responsabilità

Chiunque provochi danni alle condotte fognarie, all'impianto di depurazione ed ai processi depurativi, a qualunque manufatto fognario di proprietà del Consorzio (chiusini, pozzetti, ecc.) o ai ricettori dello scarico terminale della rete consortile, è tenuto a risarcirli secondo quanto disposto dalla vigente normativa, provvedendo al rimborso delle spese relative all'esecuzione di tutti gli interventi necessari (ripristini, sostituzioni, risanamento, bonifica, messa in sicurezza, ecc.), fermo restando quanto disposto dalla parte VI del D.Lgs 152/2006 e sm.

Art. 16 Sanzioni e penali contrattuali

1. L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento e delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi è punita con le sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006 e sm, per quanto applicabili e, nel caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, da quelle contenute nell'art. 29 quattordices del D.Lgs 152/2006 e sm.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dall'Autorità amministrativa competente per legge, su segnalazione del Gestore o del

Consorzio, ovvero dall'ARPA secondo le modalità di cui alla legge 689/1981 e sm.

3. Per la violazione delle disposizioni del Regolamento trovano applicazione le specifiche penali contrattuali riportate nella convenzione d'Utenza.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utenza da parte del Consorzio e del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Consorzio ed il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 13 di tale decreto, consegneranno all'Utenza le rispettive informative.

2. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione dell'Utente, per la stipula dell'eventuale convenzione e per la successiva gestione del rapporto tecnico, amministrativo e commerciale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

3. Copia degli atti rilasciati dal Consorzio e della relativa documentazione tecnica prodotta a corredo delle istanze potrà essere trasmessa, se richiesta, alle Autorità competenti in materia ambientale ed ai soggetti incaricati del controllo.

Capo II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Sez. I - Generalità

Art. 18 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati dal Regolamento in funzione della capacità di trattamento del depuratore consortile e del rispetto dei relativi valori limite di emissione previsti dalla determina dirigenziale di autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Udine.

2. Tutti gli scarichi, anche quelli di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, sono resi e mantenuti accessibili per il campionamento e il controllo nel punto di consegna e, ove previsto, nel punto di misurazione.

4. Il Consorzio, su proposta del Gestore, può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (tabella V, allegato 1 del Regolamento) subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale dell'insediamento.

5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali del comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dal Regolamento.

6. Il Consorzio sulla base del parere tecnico del Gestore:

a) prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.

b) può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella

5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m. siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

7. Non è ammesso lo scarico in fognatura di acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella.

Art. 19 Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dalle Utenze insediate nel Consorzio sono ammesse nella fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, convogliamento e depurazione. In particolare gli scarichi sono ammissibili quando:

- sono rispettati i limiti idraulici assunti per lo specifico tratto della fognatura nel quale avviene lo scarico;
- sono rispettate la potenzialità massima idraulica e quella in massa del depuratore consortile (capacità depurativa);
- non provocano pregiudizio per l'integrità dei manufatti della fognatura e dell'impianto di depurazione consortile né interferenze negative con i processi depurativi del depuratore consortile.

2. Le acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità definiti nelle tabelle allegate al Regolamento. I limiti indicati dal Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse o specifiche limitazioni imposte dalla Provincia di Udine all'interno della determina autorizzativa dello scarico finale del depuratore.

Art. 20 Divieti

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici, sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possano essere dannose per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti. Non è inoltre ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

2. E' vietato lo scarico di acque reflue nella fognatura meteorica e di acque meteoriche non contaminate, comprese quelle raccolte in fossati, scoline, ecc., nella fognatura nera.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, l'inosservanza dei divieti elencati ai commi 1 e 2 espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Consorzio, del Gestore e di eventuali terzi, dei danni causati a cose o persone ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

4. E' vietata la manomissione del suolo consortile e delle condotte fognarie senza la specifica autorizzazione o lo specifico nulla osta rilasciato dal Consorzio, previa acquisizione del parere del Gestore. E' altresì vietato smuovere, guastare od asportare i chiusini della fognatura consortile.

Sez. II – Acque reflue

Art. 21 Acque reflue domestiche ed assimilate

1. Gli scarichi di acque domestiche e di quelle ad esse assimilate in virtù della vigente disciplina regionale (L.R. 13/2002) sono di norma ammessi qualora:

- a)** vengano recapitati nella fognatura separatamente dalle acque reflue industriali con distinte condotte;
- b)** la capacità ricettiva della fognatura nel tratto oggetto di allacciamento risulti idonea dal punto di vista idraulico.

2. Tali scarichi sono ammessi di norma senza necessità di pretrattamento, ad eccezione dei seguenti casi:

- a)** per gli scarichi provenienti da Utenze con oltre 10 addetti che sono recapitati nei collettori di fognatura “nera” costituita da tubazioni di cemento aventi diametri inferiori a 30 cm, ove è richiesta l'installazione di una fossa tipo “Imhoff” per trattenere i materiali grossolani;
- b)** per gli scarichi provenienti da ristoranti e simili con oltre 20 pasti al giorno e insediamenti con cucine/mense con più di 50 utenti al giorno, è obbligatoria l'adozione di un sistema di separazione dei grassi a garanzia del corretto funzionamento del sistema di fognatura consortile, secondo quanto previsto al Capo III ed all'allegato 3. Per tali scarichi devono essere rispettate le condizioni fissate nella tabella III/B del Regolamento.

3. Per particolari tipologie di reflui provenienti da docce, lavabi di reparto, dispositivi per il lavaggio delle scarpe ed altri dispositivi ad uso personale, il Consorzio può prescrivere eventuali pretrattamenti specifici ovvero disciplinare tali scarichi come acque reflue industriali, in relazione alla presenza in tali reflui delle sostanze inquinanti connesse con l'attività svolta presso l'insediamento.

4. Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2, c.1, del DPR 19.10.2011, n. 227 (assimilazione in base caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A al medesimo DPR) sono soggette ai medesimi limiti di emissione fissati per le acque reflue industriali secondo i criteri stabiliti dall'allegato 1.

5. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento sono assimilati alle acque reflue domestiche i rilasci di acque provenienti dall'impianto di acquedotto consortile.

Art. 22 Acque reflue industriali

1. I limiti di emissione e le modalità di scarico sono fissate in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico e della capacità di trattamento dell'impianto consortile, affinché vengano rispettati i limiti di emissione imposti dalla Provincia di Udine allo scarico del depuratore consortile.

2. Gli Utenti industriali sono tenuti ad adottare i necessari trattamenti depurativi, affinché le acque reflue industriali, nel punto di misurazione assunto a riferimento dal provvedimento autorizzativo rilasciato dal Consorzio, presentino caratteristiche rispondenti ai valori limite di emissione fissati dal Regolamento (allegato 1) o ad eventuali limiti diversi stabiliti dal Consorzio, su proposta del Gestore, all'interno dell'atto autorizzativo.

3. Ai fini della disciplina degli scarichi di acque reflue industriali vengono individuate le seguenti tipologie:

a) scarichi tipo a): sono gli scarichi di acque reflue industriali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;

b) scarichi tipo b): sono gli scarichi di acque reflue industriali che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;

c) scarichi tipo c): sono gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da stabilimenti soggetti alle norme del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. e pertanto sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (compresi quelli sottoposti alla disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.).

4. I provvedimenti autorizzativi rilasciati alle singole Utenze possono stabilire idonee prescrizioni e, in relazione alla potenzialità residua dell'impianto consortile, concedere eventuali deroghe ai limiti di emissione fissati dal Regolamento per i periodi di avviamento e fermata delle unità tecnologiche che generano lo scarico ed in altre ipotesi particolari.

5. I valori limite di emissione sono espressi, in linea di massima, in concentrazione. Qualora, durante la fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, emerga la necessità di imporre limiti particolari, anche tenuto conto delle specifiche peculiarità dello scarico, potranno essere prescritte unità di misura diverse da quelle che esprimono i limiti in concentrazione.

6. L'atto di autorizzazione può prevedere, per alcuni parametri, oltre agli specifici limiti di emissione, anche l'attribuzione di una concentrazione limite media di esercizio riferita alle condizioni ordinarie di funzionamento degli impianti che, sulla base delle dichiarazioni rese dall'Utente e/o dalle verifiche tecniche effettuate dal Gestore, anche ai fini tariffari, per l'attribuzione delle quote di emissione espresse in massa, rappresenta lo scenario emissivo tipico dello scarico nelle normali condizioni di marcia degli impianti.

7. A discrezione del Gestore possono essere applicati, in relazione a particolari necessità gestionali dell'impianto di depurazione consortile, i limiti della tabella III/A dell'allegato 1 (parametri aggiuntivi).

Art. 23 Scarichi industriali tipo a)

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m. sono assoggettati ai limiti della tabella I del Regolamento, in funzione della portata annua dello scarico.

2. Per gli scarichi di tipo a) che presentano un volume annuo superiore a 2.000 mc/anno i limiti indicati nella tabella I potranno essere modificati dal Consorzio, su proposta del Gestore, in relazione ai valori medi in ingresso al depuratore consortile ed alla relativa capacità residua disponibile al momento della richiesta di allacciamento o della richiesta di autorizzazione. La tabella riporta, per alcuni parametri, i valori minimi e massimi concedibili nei singoli atti di autorizzazione in funzione delle caratteristiche dello scarico e della capacità depurativa del depuratore all'atto della richiesta dell'Utente.

3. Per le Utenze esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, trovano applicazione i limiti di emissione già concessi all'interno dei vigenti atti di

autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 24 Scarichi industriali tipo b)

1. Le acque reflue industriali per le quali trovano applicazione le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose (art. 108 del D.Lgs 152/2006 e sm), sono quelle provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m., e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche analitiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte III terza del citato decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto.

2. Gli scarichi di sostanze pericolose disciplinati dal presente articolo sono sottoposti alle seguenti condizioni di scarico:

a) per i parametri di tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/2006 (tabella II del Regolamento) e riportati nella tabella 3 del medesimo decreto, oltre ai limiti in concentrazione riportati nella tabella 2 allegato 1 del Regolamento, si applicano anche i limiti di emissione in massa, assegnando specifiche quote di emissione (kg/anno), coerentemente con i limiti di emissione in concentrazione ed il volume di scarico autorizzato;

b) indipendentemente dalla portata scaricata, i limiti di emissione fissati dalla tabella 2 per le sostanze pericolose, corrispondono ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e sm, colonna "scarico in acque superficiali";

c) per gli altri parametri di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006, in relazione alla portata scaricata, si applicano le medesime condizioni di scarico stabilite per gli scarichi di tipo a).

3. In deroga al comma 2, per le Utenze esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento, il Consorzio, acquisito il parere vincolante del Gestore, può prescrivere limiti di emissione meno restrittivi, ferme restando le concentrazioni massime fissate dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e sm, colonna "scarico in rete fognaria".

4. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono inoltre assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e sm.

Art. 25 Scarichi industriali tipo c)

1. Per gli scarichi che rientrano nel campo di applicazione del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e sm, i limiti di emissione sono riportati nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, acquisito il parere del Consorzio.

2. Fermo restando l'adozione delle BAT-MTD di settore, le norme di emissione per gli scarichi degli stabilimenti di cui al presente articolo sono fissati in relazione

alla tipologia di scarico, secondo quanto stabilito per gli scarichi di tipo a) e b).

3. Il Consorzio, acquisito il parere del Gestore, può imporre le quantità massime in peso (kg) che l'Utenza può scaricare nella fognatura, assegnando specifiche quote di emissione, coerentemente con i limiti di emissione in concentrazione ed il fabbisogno d'acqua specifico del ciclo produttivo. I valori limite di emissione possono essere espressi anche per unità di prodotto, in aderenza a quanto previsto con le BAT references comunitari e con le linee guida nazionali.

Art. 26 Parametri aggiuntivi

I parametri riportati nelle tabelle dell'allegato 1 possono essere integrati dal Consorzio, su proposta del Gestore, nelle singole autorizzazioni, in relazione a particolari sostanze per le quali sia opportuna l'imposizione di specifiche concentrazioni limite di emissione per la salvaguardia del depuratore consortile e/o del ricettore finale dello scarico.

Art. 27 Acque di raffreddamento*

1. Le acque di raffreddamento sono di norma immesse nella fognatura nera secondo i limiti di portata fissati dal Gestore e nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per le acque reflue industriali.

2. In ogni caso per le acque di raffreddamento, prima dello scarico in fognatura, deve essere attuato da parte dell'Utente il massimo ricircolo ed il riutilizzo per usi compatibili all'interno del ciclo produttivo se tecnicamente possibile (es. lavaggi, cassette WC, ecc.). Le Utenze che gestiscono acque di raffreddamento adottano accorgimenti impiantistici atti a rientrare nei limiti di portata allo scarico stabiliti dal "Gestore".

*[*articolo modificato per recepimento osservazioni parere ARPA, prot. n. 7959 del 17.09.2009]*

Art. 28 Modifiche agli scarichi

Gli scarichi autorizzati dal Consorzio non possono essere modificati in modo significativo nella portata, nelle caratteristiche qualitative (es. con l'inserimento di nuovi inquinanti), oltre che nella configurazione degli impianti e delle reti di scarico, senza preventiva verifica tecnica secondo quanto stabilito al Capo IV del Regolamento.

Sezione III – Acque meteoriche

Art. 29 Generalità

1. La presente Sezione disciplina le modalità di gestione delle acque meteoriche degli insediamenti nelle more della disciplina regionale di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m., in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, lett. a) delle norme del Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio. Nell'ambito delle condizioni/prescrizioni previste nella presente Sezione per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di "prima pioggia", sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 113 sopra citato.

2. Le disposizioni del presente Capo si riferiscono ai nuovi insediamenti, mentre quelli esistenti sono adeguati dall'Utente nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali prescritte dal Consorzio, sulla base dei pareri tecnici resi dal Gestore e delle proposte dell'Utente interessato. In caso di ristrutturazione degli insediamenti che interessino, anche parzialmente, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, l'Utente provvede all'adeguamento degli impianti medesimi in conformità alle direttive della presente Sezione e secondo quanto stabilito dalle norme del Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio.

3. In ogni caso tutti i sistemi di drenaggio delle acque meteoriche degli insediamenti devono garantire che le acque scolanti sulle superfici dei singoli lotti non confluiscano sulla viabilità consortile ovvero all'esterno della proprietà. In tal senso, ogni Utente dovrà realizzare all'interno del proprio insediamento idonei sistemi di captazione e piazzali con adeguate pendenze e direzioni di deflusso.

Art. 30 Acque meteoriche non contaminate

1. Le acque meteoriche non contaminate raccolte nelle aree verdi, nelle zone non pavimentate, sulle coperture, sui piazzali non adibiti ad attività produttiva, ecc., qualora tecnicamente possibile, devono essere recapitate, del tutto o almeno in parte, in corpi ricettori diversi dalla fognatura consortile. Nel caso di ristrutturazione/rifacimento delle canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche immesse nella fognatura consortile da Utenze esistenti o l'esecuzione di altre opere edilizie pertinenti, il Consorzio può richiedere la separazione delle acque meteoriche delle coperture o di altre aree impermeabilizzate, limitatamente a quelle ubicate nelle zone dell'immobile oggetto di intervento, per il successivo recapito nel terreno o in altro ricettore diverso dalla fognatura consortile.

2. Qualora l'Utente non disponga di un ricettore alternativo idoneo, può essere ammessa l'immissione, anche parziale, nella fognatura consortile meteorica compatibilmente con la capacità idraulica della fognatura stessa e nel rispetto delle condizioni fissate dal Gestore e riportate nel nulla osta o nell'atto di autorizzazione rilasciato dal Consorzio.

3. Nelle more dell'adozione della disciplina regionale di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e sm, le acque meteoriche raccolte sulle superfici esterne scoperte degli insediamenti adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze, dei clienti e/o dei visitatori ovvero destinate al transito di autoveicoli, ai fini dell'immissione in fognatura, si considerano non contaminate, fatta salva diversa valutazione dell'ARPA.

Art. 31 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Nel comprensorio della ZIU è obbligatoria la previsione di impianti di lavorazione al chiuso. Solo dove tecnicamente non è possibile, è ammesso il ciclo all'aperto corredando tale necessità con uno studio approfondito circa la ricaduta sull'ambiente di tale giustificata scelta e sulla gestione delle acque di dilavamento. Qualora per la natura delle operazioni svolte e/o dell'entità delle superfici interessate, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili dell'insediamento allacciato alla fognatura consortile, l'Utente adotta gli opportuni sistemi di

gestione delle acque meteoriche di dilavamento, secondo quanto stabilito nella presente Sezione e nel rispetto delle direttive impartite, caso per caso, dal Gestore e dal Consorzio.

2. Le operazioni di lavaggio all'aperto di mezzi e manufatti sono da considerare lavorazioni e pertanto l'Utente è tenuto a confinare le piazzole di lavaggio con idonee coperture, anche di tipo mobile, e adeguate bordature.

3. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche non contaminate dovranno avvenire mediante sistemi di fognatura interni dedicati, evitando qualsiasi immissione di altre acque inquinate, anche di raffreddamento. Nel caso di insediamenti muniti di allacciamento alla fognatura meteorica consortile, è obbligatoria – per la salvaguardia della rete e del ricettore finale – l'installazione di un sistema di dissabbiatura-disoleatura con funzionamento in continuo conforme alle norme UNI EN 858-2, dimensionato per il trattamento dell'intera portata raccolta sulle superfici scolanti servite dallo specifico sistema di drenaggio, anche nel caso di acque di “seconda pioggia”. A discrezione del Gestore, esaminata la situazione dei piazzali dell'insediamento interessato, potrà essere richiesta all'Utente l'installazione di una griglia con idonea luce di filtrazione (es. 20 mm) per evitare l'immissione in fognatura di materiali grossolani.

4. L'Utente è obbligato ad adottare le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, in particolare proteggendo dall'azione della pioggia eventuali cumuli di materie prime, prodotti, residui ovvero le aree destinate alle lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento. Il Consorzio, valutata la specifica situazione delle superfici impermeabilizzate dell'insediamento, può richiedere l'adozione di particolari prassi gestionali finalizzate alla riduzione dei materiali oggetto di potenziale dilavamento (es. periodico spazzamento piazzali, lavaggio, ecc.).

5. Nel caso di sversamenti accidentali sulle superfici esterne impermeabili, l'Utente è obbligato ad intervenire immediatamente con idonei presidi per circoscrivere e limitare lo spandimento del materiale inquinante. La pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o di liquidi. I materiali derivati dalle operazioni di pulizia devono essere gestiti come rifiuti nel rispetto della specifica disciplina.

Art. 32 Acque meteoriche contaminate

1. Per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, depositi a cielo aperto o aree esterne impermeabili degli stabilimenti, potenzialmente contaminate e venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, è prevista una specifica rete interna di raccolta provvista di appositi sistemi di gestione (accumulo, laminazione, trattamento, ecc.).

2. Il sistema di raccolta, l'eventuale accumulo e/o trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (“prima pioggia”, “trattamento continuo”, “vasca di laminazione”, ecc.) sono approvati dal Gestore sulla base delle proposte progettuali dell'Utente in relazione alle caratteristiche delle superfici impermeabilizzate e degli inquinanti ivi presenti. L'Utente, in rapporto ai propri programmi di ampliamento delle superfici impermeabilizzate, può proporre dei progetti sviluppati in lotti funzionali. Il Gestore, valutato nell'insieme il progetto,

dispone eventuali modifiche e rilascia il parere tecnico al Consorzio che autorizza gli scarichi fissando le modalità di attivazione e le relative prescrizioni gestionali.

3. Al fine di contenere il carico inquinante e la portata delle acque meteoriche di dilavamento contaminate, il Gestore può richiedere il frazionamento della rete di raccolta a servizio delle aree scoperte in modo che la stessa risulti sottesa ad una zona più ristretta, dove realmente siano effettuati operazioni/attività/depositi all'aperto, nonché l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento (bacini di contenimento, coperture, ecc.).

4. Lo scarico in fognatura "nera" delle acque meteoriche contaminate raccolte dai sistemi di "prima pioggia", dalle "vasche di laminazione" e dagli altri sistemi di gestione è soggetto ai limiti di emissione riportati nella tabella IV del Regolamento ed alle specifiche condizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo, compresa la misurazione dello scarico ai fini del conteggio degli importi relativi al servizio reso dal Gestore (art. 80).

Art. 33 Acque di "prima pioggia"

1. Per *acque di prima pioggia* si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici impermeabilizzate e 0,3 per le superfici inghiaiate o, comunque, parzialmente drenanti. Restano escluse dal computo suddetto le superfici destinate a verde e le superfici di qualsiasi tipo il cui utilizzo non sia connesso con l'attività svolta nell'insediamento.

2. Qualora il sistema fognario interno dello stabilimento preveda l'accumulo delle acque di "prima pioggia", il sistema deve essere dotato, in ogni caso, di un dispositivo che interrompa l'ingresso di ulteriori acque meteoriche ad avvenuto riempimento. Le acque meteoriche non contaminate verranno in questo modo escluse dal circuito di alimentazione e gestione delle acque meteoriche contaminate (esempio galleggiante, paratoia automatizzata, ecc.).

3. Le acque di "prima pioggia" raccolte nelle vasche di accumulo sono inviate gradualmente agli impianti di trattamento interni ovvero direttamente allo scarico, secondo le tempistiche riportate nel provvedimento autorizzativo. Di norma, il rilascio delle acque di "prima pioggia" nella fognatura consortile avviene entro le 48 - 96 ore successive all'evento piovoso. Nel caso di eventi meteorici consecutivi il termine di svuotamento è riferito alla conclusione dell'ultimo evento.

4. Le acque di "seconda pioggia" defluiscono allo specifico ricettore secondo le eventuali prescrizioni impartite dalla competente Autorità. Il Gestore può richiedere all'Utenza una valutazione tecnica e/o una specifica indagine analitica su trasporto di sostanze inquinanti associato alle acque di "seconda pioggia".

Art. 34 Bacini di laminazione

1. Nei casi in cui il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di "prima pioggia" bensì si protrae in un arco di tempo maggiore, l'Utente è tenuto a

raccogliere l'intero volume derivante dall'evento meteorico ovvero una significativa frazione dello stesso, determinata sulla base di studi pluviometrici ed analitici.

2. La frazione accumulata potrà essere inviata in differita alla fognatura consortile, previo pretrattamento (ove previsto), secondo le modalità fissate nel provvedimento autorizzativo ovvero destinata all'impiego per usi compatibili presso l'insediamento (es. vasche A/I, lavaggi, ecc.).

3. Le vasche dovranno essere:

- a perfetta tenuta idraulica;
- accessibili per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dotate di opportuni presidi che ne consentano la razionale gestione (sistemi per l'asportazione del materiale sedimentato, bypass di fuori servizio, ecc.) e per provvedere ai controlli da parte dei soggetti incaricati.

Art. 35 Acque di lavaggio dei piazzali*

Le acque di lavaggio dei piazzali degli stabilimenti ove hanno origine acque meteoriche contaminate, sono sottoposte alle direttive della gestione delle acque meteoriche della presente Sezione III, salvo diversa prescrizione del Consorzio.

*[*articolo modificato per recepimento osservazioni parere ARPA, prot. n. 7959 del 17.09.2009]*

Sezione IV - Modifiche

Art. 36 Modifiche agli scarichi

1. Gli scarichi autorizzati dal Consorzio non possono essere modificati in modo significativo nella portata, nelle caratteristiche qualitative (es. con l'inserimento di nuovi inquinanti), oltre che nella configurazione degli impianti e delle reti di scarico, senza preventiva verifica tecnica effettuata dal Gestore, secondo quanto stabilito al Capo IV del Regolamento.

2. Le superfici scolanti dotate di sistemi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento contaminate non possono essere modificate nell'estensione e nella destinazione d'uso, senza preventivo assenso rilasciato dal Consorzio, acquisito il parere tecnico del Gestore.

3. Tutti gli scarichi e gli impianti di scarico modificati in modo significativo ai sensi del comma 1 possono essere attivati solo successivamente al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 66 del Regolamento.

CAPO III – NORME TECNICHE

Sezione I - Aspetti generali

Art. 37 Applicabilità

1. Gli obblighi e le norme tecniche del presente Capo si riferiscono ai nuovi allacciamenti ed ai nuovi impianti di scarico, nonché alle situazioni esistenti oggetto di interventi di modifica sostanziale delle fognature interne o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili che interessino le canalizzazioni di raccolta

e/o gli impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche.

2. Il Consorzio, su proposta del Gestore, in relazione a particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l'emissione di diverse prescrizioni o specifiche deroghe, valutando caso per caso le situazioni specifiche e le caratteristiche degli interventi.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia edilizia ed igienico sanitaria fissate nei regolamenti di edilizia ed igiene dei Comuni competenti per territorio.

3. Le norme del presente Capo sono integrate dall'allegato n. 2 del Regolamento.

Art 38 Utilizzo della fognatura consortile

1. La fognatura consortile è di tipo separato. Nella condotta destinata alle acque reflue (fognatura "nera") è ammessa l'immissione di acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque meteoriche contaminate.

2. Nella fognatura meteorica, realizzata principalmente per il drenaggio delle acque meteoriche raccolte sulle superfici stradali consortili, può essere consentita dal Consorzio, su parere vincolante del Gestore, la sola immissione di acque meteoriche non contaminate e di "seconda pioggia" qualora l'utenza non disponga di un ricettore alternativo idoneo.

3. Nella fognatura meteorica può essere concesso, su parere vincolante del Gestore, l'eventuale immissione del troppopieno di emergenza dei sistemi interni di dispersione delle acque meteoriche non contaminate nel terreno.

Art. 39 Posizionamento dei manufatti - Fasce di arretramento

1. I manufatti costituenti l'impianto di scarico dell'Utente sono di norma posizionati all'interno della recinzione dell'insediamento ad eccezione dei pozzetti di ispezione (consegna/misurazione) e delle canalizzazioni di allacciamento.

2. Nel caso non fosse possibile collocare i manufatti all'interno della recinzione (es. pozzi perdenti, disoleatori, camere di misura, ecc.), il Consorzio, sentito il Gestore, può concedere la posa degli stessi sulla fascia di arretramento del lotto, in zona non carrabile, a condizione che la presenza dei manufatti non interferisca con il funzionamento delle reti tecnologiche interrate e con le operazioni di manutenzione di queste ultime.

Art. 40 Attraversamento altre reti tecnologiche

1. La condotta di allacciamento dell'utenza è realizzata in modo da sottopassare le altre reti tecnologiche interrate ed è posata ad una profondità minima di 80 cm dal piano stradale, rispettando le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente sia per ragioni igienico-sanitarie che per eventuali successivi interventi di manutenzione sulla tubazione.

2. Le opere di protezione dei sottoservizi e di segnalazione della condotta di allacciamento, se richieste dai relativi Soggetti gestori o previste dalla vigente normativa, nonché le altre opere speciali funzionali alla realizzazione dell'allacciamento (es. "cavallotte", manufatti speciali di attraversamento, drenaggi, ecc.) sono a carico dell'Utente.

3. Nei casi di attraversamento di binari di competenza del Consorzio e di tronchi ferroviari privati devono essere applicate le “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, di cui al D.M. LL.PP. n. 2245 del 23.02.1971 e successive modifiche di cui al D.M. 10.08.2004.

Art. 41 Visite tecniche e verifica delle opere

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento e la realizzazione degli impianti interni, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati, e ne può disporre l'adeguamento in caso di difformità, imponendone l'esecuzione all'Utente per iscritto e fissando il termine per l'eliminazione delle irregolarità.

2. Il mancato preavviso, e conseguente controllo di competenza del Gestore, comporterà l'obbligo, da parte dell'Utente, di fornire adeguata documentazione fotografica delle fasi esecutive delle opere prescritte. Il Consorzio ed il Gestore si riservano la facoltà di richiedere la riapertura dello scavo per la verifica della conformità dei lavori di allacciamento.

3. Eventuali variazioni in corso d'opera rispetto alle soluzioni tecniche contenute negli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Consorzio, su parere del Gestore, a seguito di richiesta documentata e adeguatamente motivata.

4. Ultimate le opere riguardanti la realizzazione degli impianti di scarico dell'insediamento, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore ed al Consorzio, allegando la documentazione “as built” delle opere realizzate.

Sezione II - Allacciamenti

Art. 42 Allacciamento alla fognatura consortile

1. Il Consorzio, acquisito il parere tecnico del Gestore, stabilisce all'interno dell'autorizzazione le norme, le modalità ed il punto di allacciamento alla fognatura consortile dell'Utenza.

2. Ogni Utenza può disporre di un unico collegamento alla fognatura “nera” e, ove consentito dal Consorzio, di un unico allacciamento alla fognatura meteorica.

3. Qualora non risulti possibile collegare alla fognatura tutti gli scarichi di una Utenza attraverso un unico allacciamento, per comprovate motivazioni di ordine tecnico legate all'estensione dell'insediamento e/o alla dislocazione interna dei punti da cui ha origine lo scarico, può essere ammesso un numero diverso di allacciamenti, su richiesta motivata dell'Utente.

4. Gli allacciamenti alla fognatura sono di norma realizzati in corrispondenza della camera di ispezione più vicina all'insediamento posta in sede stradale o sulla fascia di arretramento dei lotti (allacciamento su pozzetto). In caso ciò non risultasse conveniente, per l'eccessiva distanza della camera di ispezione o in relazione alla presenza di vincoli od interferenze, il collegamento alla fognatura potrà essere realizzato direttamente sulla condotta, ad eccezione di quelle di cemento amianto per le quali è tassativo l'innesto su camera di ispezione.

5. Il tracciato della tubazione di allacciamento è di norma perpendicolare all'asse

stradale; in caso di comprovate difficoltà tecniche è ammessa la posa della tubazione con angolazioni diverse. E' comunque vietata la realizzazione di allacciamenti con tracciato parallelo alle viabilità consortili.

6. Il tracciato dell'allacciamento è individuato tenendo conto che devono essere rispettate le prescritte distanze dalle reti tecnologiche, dalle alberature e dai confini di proprietà.

7. Le spese per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura e degli adempimenti connessi (autorizzazioni, nulla osta, segnaletica, ecc.) sono a carico dell'Utente.

Art. 43 Ripristini e dismissioni degli allacciamenti

1. Il Consorzio si assume l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alla fognatura, ogni qualvolta siano sostituiti oppure riparati tratti di collettori consortili. I titolari degli insediamenti interessati saranno opportunamente preavvisati ed invitati a fornire, per tempo, tutte le informazioni in loro possesso circa l'ubicazione degli allacciamenti.

2. Nel caso un allacciamento esistente sia posto fuori uso con relativa disattivazione dello scarico ivi convogliato, l'Utente provvede a segnalare il fatto al Gestore e a sigillare il condotto secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Gestore stesso.

Art. 44 Lavori in sede stradale

1. Prima di effettuare lo scavo in sede stradale l'Utente provvede a:

- effettuare il versamento del deposito cauzionale di cui al comma 3;
- ottenere, a propria cura e spese, dagli Enti Competenti tutte le autorizzazioni per gli scavi su strade, per gli attraversamenti d'impianti tecnologici, per occupazioni o servitù di aree, per gli attraversamenti di canali e di sottoservizi in genere e qualsiasi altro atto eventualmente necessario che non sia di stretta competenza del Consorzio e del Gestore (nel caso l'allaccio fognario venga effettuato su collettore passante su fascia di arretramento di proprietà di terzi l'Utente dovrà concordare con il proprietario tempi e modi di esecuzione delle opere per non interferire con l'attività produttiva);
- richiedere ai Soggetti gestori competenti la segnalazione delle reti tecnologiche interrato presenti nell'area dell'intervento (reti idrica, gas, elettrica, telefonica, ecc.).

2. Con almeno dieci giorni di anticipo sulla data di esecuzione delle opere di allacciamento, l'Utente comunica al Gestore la data dei lavori ed il nominativo dell'Impresa esecutrice per consentire al Gestore la sorveglianza durante l'esecuzione dell'allacciamento.

3. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto all'Utente, o per esso all'Impresa esecutrice, il versamento di un deposito cauzionale a favore del Consorzio. La manutenzione delle opere eseguite rimane a carico dell'Utente o, per esso, dell'Impresa esecutrice, sino allo svincolo della cauzione prestata a garanzia dei lavori che, di norma, avverrà dopo 18 mesi dall'esecuzione dei lavori a cura del Consorzio. Qualora l'Utente o l'Impresa non provvedessero entro tale

termine al completamento dei lavori a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite, la cauzione sarà incamerata dal Consorzio.

3. Il reinterro dello scavo ed il ripristino della pavimentazione stradale (o la messa in pristino della fascia di arretramento del lotto interessato al passaggio della condotta di allacciamento, compresi manufatti, manto erboso ed essenze arboree ed arbustive) sono eseguite dall'Utente a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio.

4. Qualora a causa dei lavori, venga arrecato danno all'integrità ed alla funzionalità delle reti tecnologiche interrato, l'Utente o, per esso, l'Impresa esecutrice, è tenuto ad informare tempestivamente il Soggetto gestore, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete e/o degli impianti danneggiati, a totale carico del responsabile.

Art. 45 Punto di consegna

1. Tutti gli allacciamenti sono provvisti di un apposito pozzetto di ispezione collocato, salvo impedimenti tecnici, sulla fascia di arretramento del lotto produttivo (all'esterno della recinzione), in posizione sempre accessibile da parte del personale addetto al controllo, per consentire le verifiche sul rispetto delle disposizioni del Regolamento.

2. Il manufatto di ispezione è sempre reso e mantenuto accessibile da parte dell'Utente e non coperto da terra, cemento, asfalto, detriti, auto in sosta, piantumazioni, ecc.

3. Il pozzetto di ispezione esterno, salva diversa prescrizione del Consorzio o del Gestore è realizzato con manufatti a perfetta tenuta idraulica in calcestruzzo vibrato e armato, con chiusino in ghisa (tipo antiodore) di dimensioni minime pari a 50 x 50 cm conforme alle norme UNI EN 124. Il pozzetto di consegna deve essere realizzato a congrua distanza dai manufatti di ispezione delle altre reti tecnologiche e, comunque, a non meno di 50 cm da questi. La medesima distanza si applica anche ai nuovi pozzetti di ispezione da realizzarsi nelle vicinanze dei pozzetti di consegna esistenti.

4. Nel caso di pozzetti di ispezione per allacciamenti di acque meteoriche (ove consentiti o prescritti dal Consorzio su parere favorevole del Gestore) il manufatto deve avere dimensioni minime pari a 60 x 60 cm, aumentabili in relazione al diametro della tubazione utilizzata per il collegamento al collettore consortile.

5. E' ammesso anche l'impiego di pozzetti di ispezione prefabbricati in PEAD o altri materiali con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle sopra descritte.

6. Nel caso il punto di consegna corrisponda con il punto di misurazione il pozzetto è realizzato tenendo conto di quanto prescritto all'articolo 46.

Art. 46 Punto di misurazione

1. Le Utenze con scarico di acque reflue industriali sono dotate di un manufatto adeguato al prelievo dei campioni per la verifica della conformità delle acque reflue ai limiti di emissione imposti dal Consorzio.

2. Il pozzetto di ispezione che assume funzione di "pozzetto fiscale", è collocato:

a) di norma immediatamente a monte della immissione nella fognatura

consortile (punto coincidente con il punto di consegna); nell'ipotesi che sussistano a monte del punto di consegna diluizioni con acque non inquinate, il punto di misurazione è individuato in un pozzetto sistemato prima della miscelazione con tali acque. Tale disposizione si applica solo nel caso di situazioni preesistenti alla data di approvazione del Regolamento;

b) per le acque reflue contenenti le sostanze di tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. provenienti da stabilimenti che NON rientrano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. subito dopo l'uscita dallo stabilimento o all'uscita dell'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo;

c) per le acque reflue provenienti da stabilimenti che RIENTRANO nell'ambito di applicazione del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. nel punto stabilito dall'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

3. Nel caso non fosse possibile realizzare il pozzetto fiscale in un punto accessibile dall'esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni (es. realizzando un portoncino di accesso dedicato all'ingresso del personale addetto al campionamento).

4. Il manufatto di campionamento deve consentire l'agevole prelievo d'acqua di scarico ed essere realizzato con dimensioni minime 60 x 60 cm, con un dislivello tra la condotta di ingresso e quella di uscita di almeno 20 cm ed il pelo libero dell'acqua nel pozzetto posto a una quota minima di 20 cm dal fondo.

5. Le caratteristiche tecniche dei materiali che costituiscono il manufatto ed il relativo chiusino sono le stesse di quelle previste per i punti di consegna.

Art. 47 Altri pozzetti di misurazione

1. Il Consorzio, su proposta del Gestore, può richiedere la realizzazione di eventuali altri manufatti per il prelievo di acque in punti specifici del ciclo produttivo/depurativo e la realizzazione di appositi vani per la collocazione di campionatori automatici per il prelievo delle acque di scarico.

2. In ogni caso è obbligatoria la realizzazione di:

a) appositi punti di misurazione collocati a monte e a valle degli impianti di depurazione presso l'Utenza per le verifiche sulle rese e funzionalità del processo depurativo;

b) pozzetti per la misurazione di scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose all'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e sm. Tali punti di misurazione dovranno essere collocati prima di ogni altra confluenza di acque reflue industriali;

c) pozzetti per la verifica delle caratteristiche delle acque reflue prima della miscelazione tra flussi di origine diversa o in punti significativi del processo produttivo, se prescritti.

Sezione III – Canalizzazioni di raccolta e scarico

Art. 48 Configurazione e caratteristiche

- 1.** Le acque originate presso ciascun insediamento sono convogliate all'esterno della recinzione con tubazioni separate, distinte per tipologie, fino allo specifico pozzetto di ispezione dopo il quale è ammessa la riunione degli scarichi in un unico pozzetto di consegna.
- 2.** Le acque di raffreddamento, qualora ne sia concesso lo scarico in fognatura, sono convogliate alla fognatura “nera” con canalizzazioni distinte dagli altri flussi di acque reflue industriali e dotate di distinto pozzetto di misurazione.
- 3.** Le linee per la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e delle viabilità interne sono di norma distinte da quelle della copertura dell'edificio produttivo ed avviate a distinti ricettori.
- 4.** Le condotte ed i manufatti sono realizzati in materiali idonei che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e la durata nel tempo dell'impianto di scarico, anche in funzione della tipologia e delle caratteristiche delle acque reflue in esse convogliate.
- 5.** Le canalizzazioni interne dell'insediamento sono munite di adeguati sistemi di ventilazione per garantire la corretta aerazione, anche con l'ausilio di sistemi dedicati (sfiati, tubazioni, ecc.).

Art. 49 Riunione di più scarichi

- 1.** E' ammessa in via eccezionale la riunione di scarichi di più Utenze prima dell'immissione nel collettore consortile attraverso un unico condotto di scarico “in comune”, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche non consentano il convogliamento separato degli scarichi nella fognatura consortile.
- 2.** La condotta di allacciamento di ogni Utenza è dotata di pozzetto di ispezione (punto di misurazione) posizionato a monte del punto di confluenza nel condotto di scarico “in comune”. Tale condotto, prima dell'innesto nella fognatura consortile, è dotato di uno specifico pozzetto di ispezione.
- 3.** In merito agli adempimenti autorizzativi trova applicazione quanto stabilito al Capo IV del Regolamento, ferma restando la responsabilità di ogni singolo Utente in relazione ad eventuali immissioni irregolari.
- 4.** La presente disposizione non trova applicazione nel caso di due Utenze industriali insediate all'interno dello stesso lotto produttivo; in tal caso, ogni Utenza dovrà disporre di proprie canalizzazioni per la raccolta e lo scarico delle acque reflue industriali ed eventuali acque meteoriche di dilavamento, dotate di distinti pozzetti di consegna/misurazione collocati all'esterno della recinzione.

Art. 50 Materiali

- 1.** Le condotte ed i manufatti costituenti le reti di raccolta delle acque reflue e meteoriche dovranno essere realizzati con materiali conformi alle normative UNI EN di riferimento ed alle altre disposizioni applicabili.
- 2.** I collegamenti fognari che implicano il prolungamento delle reti esistenti sono realizzati secondo le specifiche tecniche del Progetto Generale di Fognatura ZIU –

variante 30.10.2003 - approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 75 del 02.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Sez. IV - Impianti interni

Art. 51 Impianti di pretrattamento

- 1.** Per impianto di pretrattamento si intende il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico in fognatura delle acque reflue nel rispetto del Regolamento.
- 2.** Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dal Consorzio, hanno l'obbligo di provvedere, mediante l'installazione di un impianto di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti entro le concentrazioni consentite e a rispettare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal Consorzio su proposta del Gestore.
- 3.** Gli impianti di fognatura interna e di pretrattamento degli scarichi di acque reflue industriali sono progettati e sottoposti a collaudo funzionale da parte di un tecnico con specifica competenza ed iscritto all'albo professionale. Gli impianti sono realizzati conformemente agli elaborati di progetto approvati dal Consorzio su parere vincolante del Gestore che effettua la relativa istruttoria tecnica.
- 4.** L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura la gestione, manutenzione e più in generale il corretto funzionamento.

Art. 52 Impianti di sollevamento

- 1.** Se per lo scarico in fognatura è necessaria l'adozione da parte dell'Utente di sollevamento meccanico per le acque, l'impianto di pompaggio da adottarsi è preventivamente approvato dal Gestore con parere tecnico contenente le eventuali prescrizioni del caso.
- 2.** Lo scarico viene recapitato in fognatura in gravità, almeno per il tratto dell'allacciamento posto a valle del punto di consegna, installando un pozzetto di "calma" nella posizione più appropriata in quota utile per il deflusso in gravità.
- 3.** Nel caso di scarichi che avvengano per lo svuotamento di bacini di laminazione, il Gestore può richiedere all'Utente il rispetto di particolari orari o limiti di portata.

Art. 53 Misuratori dell'approvvigionamento idrico

- 1.** Gli Utenti del servizio di fognatura e depurazione reso dal Consorzio, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto, sono tenuti all'installazione di strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate ed al rispetto delle specifiche disposizioni della concessione di derivazione idrica prevista dal R.D. 1775/1933.
- 2.** Nel caso di utilizzi multipli delle acque approvvigionate all'Utenza dall'acquedotto consortile o da fonte autonoma (usi domestico/assimilato e industriale) è obbligatoria l'installazione di misuratori differenziati la cui collocazione è approvata dal Gestore e l'adozione di reti di approvvigionamento separate.

Art. 54 Misuratori di portata e strumenti di controllo in automatico

- 1.** Per gli scarichi di acque reflue industriali con portata annua superiore a 10.000 mc/anno e per quelli delle acque meteoriche dei bacini di laminazione e di “prima pioggia” l'Utente è tenuto ad installare e mantenere in buono stato di esercizio un idoneo misuratore di portata delle acque avviate allo scarico.
- 2.** La tipologia di misuratore e la collocazione dell'apparecchiatura sono approvate dal Gestore sulla base delle proposte dell'Utente.
- 3.** Il Consorzio, su proposta del Gestore, può richiedere che l'Utente:
 - a)** predisponga idonei apprestamenti presso l'insediamento per l'installazione di un campionatore automatico da parte dei Soggetti incaricati del controllo;
 - b)** installi una stazione fissa di campionamento automatico per il prelievo in continuo, o con altre modalità prescritte dal Consorzio o richieste dal Gestore, delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento;
 - c)** installi strumenti per il controllo automatico dello scarico (in tal caso il Consorzio fornisce le specifiche modalità di realizzazione e gestione degli stessi e le modalità di registrazione e conservazione dei dati);
 - d)** installi un sistema di monitoraggio (analizzatore on-line) dei parametri più significativi dello scarico gestito attraverso sistema di telecontrollo o di allarme con sistema GSM collegato con la sede operativa del Gestore.
- 4.** Gli apprestamenti e l'eventuale stazione di campionamento sono resi e mantenuti accessibili da parte dell'Utente ai Soggetti incaricati del controllo.
- 5.** In caso di guasto/blocco/malfunzionamento alle apparecchiature l'Utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Gestore indicando le motivazioni del disservizio e le tempistiche per il ripristino della funzionalità del sistema.

Art. 55 Apparecchiature speciali

- 1.** In presenza di scarichi aventi caratteristiche quali-quantitative ritenute dal Gestore particolarmente significative per la corretta funzionalità della fognatura e dell'impianto di depurazione consortile, può essere prescritta l'installazione di un idoneo dispositivo di interruzione-riduzione della portata dello scarico (es. valvola, paratoia, ecc.), anche azionato da sensori e telegestito, allo scopo di preservare la corretta conduzione del servizio, nel caso di eccezionali sovraccarichi della fognatura o dell'impianto di depurazione consortile.
- 2.** Per gli scarichi di cui al comma 1 e per quelli che presentano significative fluttuazioni delle caratteristiche quali-quantitative, possono inoltre essere prescritti l'adozione di bacini di laminazione-omogeneizzazione delle portate ed un sistema automatico di controllo degli orari e delle portate da avviarsi allo scarico nella fognatura consortile.
- 3.** Rimane in capo al titolare dello scarico l'onere di gestione dei reflui eventualmente prodotti dallo stabilimento nel periodo di interruzione dello scarico, attraverso l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici (es. vasche polmone, ecc.).

Art. 56 Sistemi di bypass

1. Gli impianti di pretrattamento, le vasche di “prima pioggia” ed i bacini di laminazione devono essere dotati di appositi sistemi di bypass che ne consentano la messa fuori servizio per la manutenzione o, se richiesto dal Gestore, la deviazione del flusso ad altra destinazione (es. serbatoio, ecc.).
2. La posizione, le caratteristiche tecniche dei bypass e le prescrizioni per l'uso dei dispositivi sono fissate dal Gestore nel parere tecnico di approvazione degli impianti o nell'atto di autorizzazione rilasciato dal Consorzio.

CAPO IV: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione I – Aspetti generali e procedure

Art. 57 Generalità

1. Ogni allacciamento ed ogni immissione nella fognatura consortile sono assentiti con apposito atto rilasciato dal Consorzio ovvero delle Autorità competenti nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui al titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e sm e delle attività ed impianti soggetti alle norme del DPR 59/2013. I nulla osta ed i provvedimenti autorizzativi vengono accordati sotto l'osservanza delle norme del Regolamento, delle condizioni speciali e delle prescrizioni tecniche che, di volta in volta, sono fissate all'interno del documento rilasciato all'Utente.
2. Ogni allacciamento, immissione o scarico, al di fuori dei punti censiti e regolarmente autorizzati dal Consorzio, è vietato.
3. Per gli adempimenti del presente Capo si fa riferimento alla modulistica ed alle istruzioni dell'allegato n. 3.

Art. 58 Valutazione tecnico ambientale ai sensi dell'art. 5 norme PTI

1. Nell'ambito delle istruttorie di valutazione tecnico-ambientale per l'insediamento di nuove iniziative e/o la modifica di quelle preesistenti previste dall'art. 5 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Infraregionale ZIU, il Consorzio esamina, di concerto con il Gestore e la Commissione Tecnica di cui all'art. 13 del Regolamento di Gestione delle Aree ZIU (2004), la compatibilità delle opere e delle caratteristiche quali-quantitative dei nuovi scarichi con le infrastrutture consortili, ai fini dell'insediabilità delle nuove iniziative produttive, nel rispetto del citato Regolamento di Gestione.
2. Le prescrizioni formulate dalla Commissione Tecnica nel parere approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono vincolanti per l'Impresa interessata che deve tenerne conto nella redazione dei progetti degli impianti produttivi da presentare alle competenti Autorità per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Tali prescrizioni possono essere inserite dal Consorzio direttamente nella convenzione per l'assegnazione del lotto produttivo nell'ambito della ZIU.
3. Le eventuali modifiche che l'Impresa intende mettere in atto rispetto al progetto esaminato nell'iter di valutazione tecnico-ambientale, devono essere giustificate dall'Impresa ed espressamente approvate dal Consorzio, previa

acquisizione del parere vincolante del Gestore.

Art. 58bis – Scarichi soggetti ad autorizzazione unica ambientale

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale avviene secondo la procedura stabilita all'art. 4 del DPR 59/2013 mediante presentazione dell'istanza allo Sportello Unico, esclusivamente in modalità telematica. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette allo Sportello Unico per il successivo rilascio del titolo autorizzativo al richiedente.

2. Le istanze di autorizzazione unica ambientale sono presentate con il modello semplificato e unificato di cui all'art. 10 del DPR 59/2013 da adottarsi con decreto ministeriale. Sino all'adozione del decreto ministeriale, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del DPR 59/2013 con la modulistica predisposta dallo Sportello Unico.

3. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni, compresa quella prevista all'art. 124 del D.Lgs 152/2006, e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione unica ambientale ha la durata di quindici anni. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il Sportello Unico, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DPR.59/2013.

Art. 59 Rilascio delle autorizzazioni e dei pareri tecnici

1. I pareri tecnici per la realizzazione dei nuovi impianti produttivi con scarichi di acque reflue industriali, le autorizzazioni per l'allacciamento ed i nulla osta per l'immissione in fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche sono di norma rilasciati dal Consorzio nell'ambito dei procedimenti amministrativi dello Sportello Unico Intercomunale per le attività produttive di cui alla L.R. 3/2001 e sm.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 58bis e 60, per le Utenze con scarico di acque reflue industriali, il Consorzio provvede al rilascio dell'atto di autorizzazione a fine lavori, prima della messa in esercizio degli impianti, a seguito del parere favorevole, dell'esecuzione delle verifiche tecniche di competenza del Gestore e previa acquisizione della documentazione "as built" e degli altri elaborati eventualmente prescritti all'Utente nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 1.

3. Nel caso di autorizzazioni richieste al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Utente presenta la domanda ed i relativi allegati presso il Consorzio o il Gestore. Il Gestore, completati gli accertamenti e le verifiche di competenza, comunica al Consorzio gli esiti dell'istruttoria, trasmettendo la proposta di autorizzazione o di diniego ed il relativo parere tecnico con le risultanze istruttorie. Le istanze e le altre comunicazioni previste dal Regolamento possono essere presentate per via telematica nel rispetto della specifica normativa.

4. All'interno dei procedimenti amministrativi sopra richiamati e negli altri casi dove il Consorzio è coinvolto per quanto di competenza, l'Ente, o per esso il Gestore, può rilasciare specifici nulla osta tecnici o pareri di fattibilità riguardanti valutazioni sulla compatibilità delle acque di scarico con le potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione del Consorzio, sull'allacciamento alla fognatura e, più in generale, sulla rispondenza del progetto proposto alle norme del Regolamento.

5. Nel caso di impianti di trattamento delle acque reflue industriali, il Consorzio, acquisito il parere vincolante del Gestore, approva il progetto presentato, con eventuali prescrizioni. L'approvazione dell'impianto non esonera il progettista e/o l'Utente dalla responsabilità e dalla garanzia circa il rispetto delle disposizioni del Regolamento e dei valori limite di emissione prescritti.

Art. 60 Stabilimenti soggetti alle norme del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.

1. Nel caso di Utenze soggette alle norme del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m., il Consorzio, di concerto con il Gestore e i Soggetti istituzionali che partecipano alla conferenza di servizi, fissa le prescrizioni tecniche per la disciplina degli scarichi recapitati nella fognatura consortile, per quanto di sua competenza, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 61 Spese di istruttoria

1. Gli oneri occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e le verifiche tecniche necessari e per l'istruttoria delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici di cui al Regolamento sono a carico del richiedente, secondo apposito tariffario.

Sezione II – Atti autorizzativi

Art. 62 Autorizzazione per l'allacciamento

1. Chiunque intenda realizzare o ripristinare un collegamento alla fognatura del Consorzio, che comporti manomissioni di infrastrutture o del piano viabile, deve presentare istanza al Consorzio, presso gli uffici del Gestore, e conseguire la specifica autorizzazione dell'Ente, fermo restando l'ottenimento degli altri titoli abilitativi eventualmente necessari presso le competenti Autorità (permessi, nulla osta, concessioni, servitù, ordinanze per la limitazione del traffico, ecc.).

2. La richiesta, se presentata dal proprietario dell'immobile, deve essere accompagnata da idoneo titolo dimostrante il proprio diritto, ovvero da

autocertificazione. Nel caso di istanza presentata dall'affittuario (utilizzatore), la richiesta è accompagnata dal nulla osta all'esecuzione dei lavori di allacciamento reso dal proprietario, ovvero da altra documentazione che attesti il diritto del richiedente all'esecuzione dei lavori.

3. L'istanza è corredata dal progetto di allacciamento (tavole grafiche, particolari costruttivi, calcoli idraulici, ecc.) e dai dati tecnici del futuro scarico (portata, composizione, provenienza, ecc.) e viene redatta secondo le istruzioni dell'allegato 3 del Regolamento.

4. Il Consorzio, acquisito il parere e la proposta di autorizzazione predisposti dal Gestore, rilascia l'atto con le relative prescrizioni, subordinando l'esecuzione dei lavori alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del perfetto ripristino delle opere che si andranno a manomettere (condotte, cassonetto stradale, tappeto d'usura, ecc.), quantificato dal Consorzio medesimo.

Art. 63 Nulla osta allo scarico

1. Con il nulla osta allo scarico il Consorzio autorizza l'Utente ad immettere nella fognatura consortile acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed acque meteoriche non contaminate (ove ne sia permessa l'immissione in fognatura meteorica).

2. Il nulla osta allo scarico ha durata illimitata e può essere riesaminato d'ufficio e, se necessario adeguato, dal Consorzio attraverso il Gestore, ferma restando la necessità di aggiornamento in caso di variazione della titolarità o della consistenza dell'Utenza.

3. Il nulla osta contiene: la descrizione degli scarichi per i quali è concessa l'immissione in fognatura, l'individuazione dell'immobile e del relativo Utente, le prescrizioni per la conduzione degli scarichi e può contenere anche le prescrizioni per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura consortile.

Art. 64 Atto di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali

1. L'atto di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali viene rilasciato all'Utenza nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'Impresa, che se ne assumono gli oneri ed i diritti. Nel caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dello scarico a favore e carico dell'Utenza, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al Consorzio ed al Gestore per il seguito di rispettiva competenza.

2. Nelle ipotesi di "scarico in comune" tra più stabilimenti con o senza la formazione di "consorzio" ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, trova applicazione quanto disposto dall'art. 124, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 152/2006 e sm.

3. L'atto di autorizzazione è valido per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente atto di autorizzazione, fino all'adozione del nuovo atto. Nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo

scarico dovrà cessare immediatamente.

4. L'atto di autorizzazione e, ove previsto, il disciplinare ad esso allegato, contengono, oltre all'individuazione dell'Utente, le caratteristiche degli scarichi autorizzati, dei relativi impianti di provenienza, le prescrizioni e le condizioni per la regolare conduzione dello scarico, i limiti di emissione e le modalità di autocontrollo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle casistiche descritte agli artt. 58bis (a.u.a.) e 60 (a.i.a.).

Sezione III – Procedimenti

Art. 65 Modalità di autorizzazione

1. Il Consorzio rilascia gli atti di autorizzazione ed i nulla osta previsti dal Regolamento, a seguito di istanza dell'Utente ed istruttoria del Gestore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali interruzioni del predetto termine per esigenze legate al perfezionamento della documentazione da parte dell'Utente (integrazioni documentali).

2. La domanda di autorizzazione e la documentazione ad essa allegata sono redatte in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato 3, e ai successivi aggiornamenti/integrazioni predisposti dal Gestore e dal Consorzio. L'istanza è sottoscritta dall'Utente (titolare o legale rappresentante della persona giuridica oppure persona da questi incaricata con formale procura notarile).

3. La richiesta è accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi, compresa la descrizione del sistema di depurazione previsto, nonché le relative modalità di conduzione, manutenzione ed autocontrollo.

4. Nel corso dell'istruttoria e durante le operazioni di controllo, il Gestore, si riserva la più ampia possibilità di verifica sulle informazioni e sui dati forniti dall'Utente anche con visite alle installazioni ed agli impianti. Prima di formulare il parere tecnico e la proposta di autorizzazione, il Gestore verifica la compatibilità delle acque con il sistema fognario consortile e, sulla scorta degli elementi tecnici acquisiti, formula le specifiche condizioni e prescrizioni che l'Utente dovrà rispettare per la conduzione dello scarico.

5. Il Gestore, conclusa l'istruttoria, trasmette il parere tecnico e la proposta di atto di autorizzazione/nulla osta allo scarico al Consorzio per la sottoscrizione e il successivo rilascio all'Utente, anche tramite lo Sportello Unico.

6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento negativo, il Consorzio, acquisito il parere del Gestore, comunica al richiedente i motivi ostativi al rilascio. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione tecnica di supporto. La predetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, dalla scadenza del termine di quindici giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni il Consorzio, acquisito il parere tecnico del Gestore, ne da ragione nella motivazione dell'atto finale di diniego.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle casistiche descritte agli artt. 58bis (a.u.a.) e 60 (a.i.a.).

Art. 66 Modifiche alla situazione autorizzata

1. Gli atti di autorizzazione ed i nulla osta allo scarico si riferiscono alla consistenza dell'Utenza che risulta dalla documentazione allegata alla domanda presentata, fatti salvi eventuali lavori o opere di adeguamento prescritte dal Consorzio. Non possono essere collegate alla fognatura altre parti dell'insediamento (gruppi servizi igienici, piazzali, coperture, altri edifici, ecc.), senza l'approvazione del Consorzio e del Gestore. L'atto di autorizzazione per le acque reflue industriali si riferisce alla tipologia di scarico o degli scarichi (caratteristiche quali-quantitative e provenienza) denunciati o evidenziati nella domanda di autorizzazione ed espressamente riportati nell'atto di autorizzazione rilasciato dal Consorzio.

2. L'Utente è obbligato a comunicare al Consorzio e, per esso al Gestore, qualsiasi intervento ai processi di lavorazione o alla destinazione d'uso dell'insediamento e delle sue parti che possa comportare variazioni quantitative e/o qualitative degli scarichi autorizzati. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, ne deve comunque essere data comunicazione, per l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.

3. Se un'Utenza intende apportare modifiche significative agli impianti di scarico autorizzati deve preventivamente richiedere la modifica dell'atto di autorizzazione o il rilascio di un nuovo atto, fornendo al Gestore ed al Consorzio tutti gli elementi necessari per la valutazione tecnica. Nel caso di modifiche apportate alle attività o agli impianti soggetti ad autorizzazione unica ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 del DPR 59/2013. In particolare, sono considerate modifiche significative ai fini del Regolamento:

- a)** l'introduzione, nelle lavorazioni che danno luogo alla formazione di scarichi, di nuove sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e sm, non impiegate in precedenza;
- b)** gli incrementi della portata autorizzata superiori al 20%;
- c)** la trasformazione di una superficie impermeabilizzata non interconnessa con l'attività produttiva a deposito o area di lavorazione all'aperto dalle quali possano avere origine acque meteoriche contaminate;
- d)** l'ampliamento superiore al 20% o, comunque, superiore al limite stabilito nell'atto di autorizzazione, delle superfici dei piazzali dai quali hanno origine acque meteoriche di dilavamento contaminate;
- e)** la riorganizzazione delle canalizzazioni interne dell'insediamento che comporti lo spostamento del punto di misurazione e di consegna;
- f)** la sostituzione degli impianti di trattamento preesistenti delle acque reflue industriali o delle acque meteoriche di dilavamento contaminate.

4. Nelle ipotesi previste dal comma 3, il Gestore, per conto del Consorzio, verificata la compatibilità delle modifiche allo scarico con la fognatura ed il depuratore consortile, determinerà le condizioni di scarico per l'Utenza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di modifiche prescritte all'interno degli atti di autorizzazione o di diffida.

6. In tutti i casi nei quali venga apportata una modifica alla situazione degli impianti di scarico autorizzati, l'Utente è tenuto a presentare al Consorzio e, per esso al Gestore, la documentazione tecnica aggiornata descrittiva della citata modifica (es. planimetrie "as built", ecc.).

Art. 67 Variazioni di titolarità

1. L'Utente comunica al Consorzio ed al Gestore, per quanto di rispettiva competenza, ogni modifica nella titolarità dell'atto di autorizzazione. Qualora la variazione riguardi le attività o agli impianti soggetti ad autorizzazione unica ambientale trova applicazione l'art. 6, c. 1, del DPR 59/2013. In caso di violazioni della normativa vigente in materia di tutela delle acque, si procede, ai sensi di legge, nei confronti del rappresentante in carica al momento della violazione, fatte salve le ulteriori responsabilità amministrative o penali di terzi interessati.

2. In qualunque caso di trasferimento dell'attività dalla quale ha origine lo scarico, a qualsiasi titolo (cessione azienda, affitto impianti, operazioni societarie, ecc.), sia il soggetto cessante che il soggetto subentrante (nuovo Utente), ne danno comunicazione scritta al Consorzio per la voltura dell'atto di autorizzazione o del nulla osta allo scarico.

3. Il nuovo Utente è tenuto a presentare istanza di volturazione al Consorzio con annessa dichiarazione attestante che non sono state apportate modifiche alla preesistente situazione degli scarichi. Il Gestore, acquisita l'istanza e gli eventuali allegati, effettua le verifiche presso l'insediamento dell'Utente e predispone i necessari atti per la voltura.

Art. 67bis Cessazione dello scarico

Qualora per qualsiasi motivo uno scarico di acque reflue industriali venga a cessare (es. per cessazione dell'attività produttiva, destinazione a "rifiuto" delle acque reflue, ecc.), il titolare dello scarico dovrà informare il Consorzio, o per esso il Gestore, che disporranno i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 68 Riesame delle autorizzazioni

1. Se, attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa Utenza oppure in base ad elementi acquisiti dal Gestore in qualunque altro modo (esempio segnalazioni, rilievi, anomalie, ecc.), possa trarsi il fondato convincimento che l'Utenza dia luogo ad uno scarico diverso da quello fissato nell'atto di autorizzazione, il Consorzio può avviare il procedimento per la revisione dell'atto di autorizzazione.

2. Tutte le autorizzazioni ed i nulla osta allo scarico rilasciati dal Consorzio possono essere riesaminati o integrati prima della scadenza in relazione a particolari situazioni contingenti (episodi di superamento dei limiti di emissione, guasti, cattiva gestione degli impianti da parte dell'Utente, ecc.).

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, sono garantite all'Utente le forme di partecipazione di cui al Capo III della L. 07.08.1990, n. 241 e sm.

CAPO V: CONTROLLI

Art. 69 Regolarità dello scarico

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo, l'esercizio di ogni scarico nella fognatura consortile è subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti, in particolare delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che disciplina il servizio.

Art. 70 Competenza

1. Il Gestore, per conto del Consorzio, organizza ed attua un diffuso ed imparziale sistema di controllo degli scarichi sulla base di quanto stabilito dalla convenzione di gestione e dall'apposito programma annuale di monitoraggio. Il Consorzio, comunque, può disporre l'esecuzione di specifici controlli, anche di propria iniziativa, attraverso il Gestore o il Dipartimento ARPA di Udine.

2. Il Gestore, nell'ambito dell'attività di controllo, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, secondo a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del D.Lgs n. 152/2006 e sm.

3. Restano comunque fatte salve:

a) le specifiche attribuzioni in materia di controlli previste nella Sezione II, Titolo IV, Capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e quelle previste per gli stabilimenti soggetti alla disciplina del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.;

b) le competenze attribuite alla Polizia Giudiziaria, alle altre Forze di Polizia indicate nell'art. 135, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m. nonché all'ARPA, per le verifiche attivate di iniziativa dei predetti Soggetti e/o su incarico dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 71 Modalità di controllo

1. Durante le operazioni di controllo il titolare dello scarico (Utente) è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

2. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo. In tal senso il personale addetto al controllo è tenuto alla massima riservatezza circa ogni informazione raccolta nell'adempimento della propria attività.

3. Il personale incaricato del controllo, oltre alle attività di prelievo campioni di acque di scarico, può verificare il consumo di acqua prelevata da acquedotto o da altre fonti, l'entità dello scarico dalla lettura dei dati del misuratore, la natura delle materie prime lavorate e delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, le fasi di lavorazione, le modalità di gestione dei rifiuti liquidi, le modalità di gestione degli impianti e di esecuzione degli autocontrolli e, più in generale, tutte le operazioni connesse con la formazione dello scarico recapitato nella fognatura consortile.

4. Per le attività di vigilanza e controllo in ordine agli scarichi idrici, il Gestore si avvale di proprio personale tecnico, di personale esterno e/o laboratori incaricati e/o dell'ARPA, che sono abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno degli opifici, alla presenza dell'Utente (titolare dello scarico) o di suo delegato, al fine di verificare l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 72 Attività di prelievo campioni

1. Il Gestore effettua i prelievi di acque di scarico dell'Utente per la determinazione tariffaria, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzative e di quelle contenute nel Regolamento. Qualora lo ritenga opportuno, il Gestore può richiedere direttamente all'ARPA l'esecuzione di tali verifiche.

2. L'attività di controllo è svolta in modo tale da non consentire la prevedibilità da parte dell'Utente.

3. L'Utente è tenuto a rendere e mantenere accessibile il punto assunto per la misurazione dello scarico per consentire l'immediato e diretto svolgimento delle operazioni da parte del personale addetto al controllo, anche con l'ausilio di campionatori di tipo automatico.

4. Alle operazioni di prelievo, escluso nel caso di campionamento a fini conoscitivi, l'Utente e/o persona incaricata da questo ultimo ha la facoltà di presenziare alle operazioni, anche per la successiva sottoscrizione dell'apposito verbale di campionamento e la stesura delle eventuali osservazioni.

5. Le verifiche analitiche sono effettuate presso laboratori di fiducia del Gestore. L'Utente (o suo delegato), preavvisato sulla data ed il luogo di esecuzione delle analisi, può assistere all'apertura del campione ed all'esecuzione delle analisi, eventualmente assistito da un consulente tecnico. Per l'esecuzione degli accertamenti del presente articolo si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e sm.

6. La mancata rispondenza del campione prelevato ai valori limite di emissione imposti dal Consorzio, salvo nel caso di campioni conoscitivi, comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 73 del Regolamento da parte del Consorzio, sulla base di specifica istruttoria svolta dal Gestore, fermo restando l'obbligo dell'Utente di risarcire eventuali danni arrecati dallo scarico irregolare al Gestore, al Consorzio o a terzi.

Art. 73 Diffide, sospensioni e revoche

1. Fatta salva l'applicazione delle norme sanzionatorie e l'applicazione delle penali riportate nel contratto d'Utente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006, procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine, di norma non superiore a 30 giorni entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'atto di autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'atto di autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Le diffide di cui alle lettere a) e b) possono contenere tra l'altro:

a) specifiche prescrizioni finalizzate al regolare esercizio dello scarico da parte dell'Utente;

b) la presentazione di specifica documentazione tecnica (es. relazione tecnica sugli interventi correttivi adottati, soluzioni progettuali da mettere in atto, ecc.);

c) piani di controllo relativi al parametro o ai parametri tabellari oggetto di irregolarità, i quali prevedano il monitoraggio delle acque reflue, con frequenza maggiore rispetto a quella fissata nell'atto di autorizzazione, al fine di attestare l'avvenuto ripristino delle normali condizioni di esercizio dello scarico.

Art. 74 Obbligo di autocontrollo da parte dell'Utente

1. Gli Utenti titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a verificare periodicamente la funzionalità dei propri impianti e le caratteristiche delle acque reflue scaricate nella fognatura consortile, mediante l'esecuzione di specifiche analisi a propria cura e spese.

2. Per gli stabilimenti soggetti alle norme del titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. e sm l'Utente effettua l'autocontrollo degli scarichi secondo quanto stabilito nei piani di monitoraggio e controllo riportati nel proprio provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

3. L'Utente è tenuto ad effettuare un numero sufficiente di autocontrolli delle acque reflue industriali per verificare periodicamente il corretto funzionamento dei propri impianti e per controllare la conformità dello scarico rispetto ai limiti di emissione prescritti. I parametri analitici da controllare sono fissati nel provvedimento autorizzativo. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 e fatta salva diversa prescrizione del Consorzio, il numero minimo di autocontrolli annuali a carico dell'Utente è quello individuato nello schema riportato nell'allegato 1.

4. Il Consorzio, e per esso il Gestore, sulla base di apposita istruttoria tecnica, può prescrivere specifici programmi di autocontrollo diversi da quelli minimi definiti al comma 3 in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, alla tipologia del ciclo di lavorazione, alle sostanze impiegate, alla tipologia di impianto, e anche sulla base di specifica proposta dell'Utente (programma di autocontrollo adeguatamente strutturato e motivato).

5. Nel caso di nuova Utenza ovvero di modifica sostanziale a uno scarico preesistente, si prescrive la presentazione del primo rapporto di analisi entro 60 giorni dalla messa in esercizio dello scarico oppure dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo per la verifica della rispondenza delle acque reflue ai limiti di emissione imposti. Il Consorzio, su proposta del Gestore, per il primo anno di esercizio di una nuova attività produttiva, può prescrivere un diverso piano di controllo per il monitoraggio degli impianti nelle fasi di avviamento e messa a regime.

6. I rapporti di prova che l'Utente è tenuto a trasmettere al Gestore o al Consorzio, sono riferiti a campioni rappresentativi dello scarico e devono contenere le specifiche tecniche del campionamento e di analisi (giorno/data/ora, modalità, tempi, punto di prelievo, condizione di marcia degli impianti, metodiche analitiche di riferimento). I rapporti di prova sono sottoscritti da professionista abilitato iscritto al relativo Ordine, Albo o Collegio professionale.

7. In caso di mancata presentazione dei rapporti di analisi da parte dell'Utente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali del caso, il Gestore provvede all'esecuzione dei prelievi e delle relative analisi a mezzo di laboratorio, salvo diritto di rivalsa sull'Utente.

Art. 75 Conservazione dei dati

1. L'Utente è tenuto a conservare copia dei rapporti di analisi e di eventuali registri prescritti (manutenzione impianto, raccolta delle analisi, registrazione dati misurazione, ecc.). Tale documentazione dovrà essere esibita, a semplice richiesta, ai soggetti incaricati delle operazioni di controllo.

2. Nel caso sia prescritta all'Utente l'installazione di sistemi di misurazione in automatico, il Consorzio, preso atto delle proposte tecniche del Gestore, prescrive nell'atto di autorizzazione le modalità di gestione delle apparecchiature e le modalità di registrazione, trasmissione e conservazione dei dati. I dati dei misuratori devono rimanere a disposizione dei soggetti incaricati del controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di esecuzione dei controlli ed archiviati secondo le modalità riportate nel provvedimento autorizzativo.

Art. 76 Guasti

1. In caso di grave guasto o blocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dal quale consegua il mancato rispetto dei limiti di emissione imposti, l'Utente deve sospendere immediatamente lo scarico sino al ripristino delle normali condizioni di esercizio. Gli impianti devono essere comunque progettati e realizzati per far fronte a tutte le situazioni di emergenza prevedibili.

2. Qualora non fosse possibile agire tempestivamente, l'Utente deve informare senza ritardo il Gestore, relazionando sugli interventi che si intendono attuare per limitare i fenomeni di inquinamento. Il Gestore, acquisite le informazioni del caso, provvede a fornire all'Utente specifiche istruzioni per la gestione della situazione di emergenza.

3. La messa in pristino degli impianti dovrà essere comunicata per iscritto al Gestore ed al Consorzio presentando, entro 10 giorni dalla riattivazione dello scarico, un rapporto di analisi attestante la rispondenza delle acque reflue industriali ai limiti di emissione prescritti nel provvedimento autorizzativo.

4. L'Utente è tenuto a comunicare per iscritto al Gestore gli eventuali guasti/disservizi ai sistemi di misura, controllo e registrazione dello scarico, precisando le tempistiche per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature ed a seguire le eventuali disposizioni fornite caso per caso dal Gestore. Non appena sia stata ripristinata la corretta funzionalità delle apparecchiature, l'Utente ne dà comunicazione al Gestore per i successivi controlli di competenza.

Art. 77 Sversamenti accidentali – situazioni particolari

1. Chiunque è responsabile di immissioni accidentali o involontarie nella

fognatura consortile, al di fuori delle modalità, delle prescrizioni e dei limiti quali-quantitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'accaduto al Gestore ed al Consorzio al massimo entro 30 minuti dall'accertamento dell'incidente a mezzo fax/posta elettronica e a mettere in atto idonei interventi per limitare i fenomeni di inquinamento.

2. Il responsabile di sversamenti accidentali/involontari, avvenuti anche a causa di guasti o blocchi ai propri impianti, è tenuto al risarcimento del danno provocato al Consorzio, al Gestore dell'impianto ed alle altre Utenze coinvolte, nonché al risarcimento delle spese di ripristino della fognatura, del depuratore consortile ed del ricettore finale.

3. Qualora situazioni particolari (presenza di sversamenti accidentali, scarichi irregolari, messa in esercizio di nuovi impianti, ecc.) possano comportare disfunzioni impiantistiche che richiedano una riduzione dei carichi influenti al depuratore consortile, il Gestore può richiedere agli Utenti la riduzione temporanea della portata delle acque reflue industriali, recapitate in fognatura, sino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità della fognatura e del depuratore.

Art. 78 Semplificazione delle procedure amministrative

1. Le Utenze soggette a certificazione o registrazione ambientale rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali non sono soggette:

a) alle disposizioni di cui all'art. 87 (costituzione deposito cauzionale);

b) agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 74, comma 6, e 75, comma 2.

2. Per le attività di controllo trova applicazione quanto disposto dall'art. 30 della L. 06.08.2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'art. 72.

3. Le facilitazioni indicate al comma 1 e al punto E dell'allegato 1 mantengono l'efficacia per un periodo di sessanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione o della certificazione ambientale ottenuta dall'Utenza.

4. Al momento della richiesta degli atti di autorizzazione o di nulla osta l'Utente trasmette, unitamente alla documentazione prevista all'allegato 3, copia del certificato di registrazione o certificazione in corso di validità. L'Utente è tenuto a trasmettere al Consorzio ogni successivo atto di rinnovo dei predetti certificati.

CAPO VI: COSTI DEL SERVIZIO E RAPPORTI D'UTENZA

Sezione I – Aspetti fondamentali del servizio

Art. 79 Principi e criteri di erogazione del servizio

1. I principi generali ed i criteri per l'erogazione del servizio all'Utente sono disciplinati dalla Carta dei Servizi del Gestore, per quanto applicabile alle situazioni disciplinate dal Regolamento e dalla convenzione d'Utenza.

Art. 80 Costi per i servizi di fognatura e depurazione

1. Per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e meteoriche di dilavamento, le Utenze collegate alla fognatura consortile sono tenute a corrispondere al Gestore specifici importi determinati in relazione alla tipologia di scarico ed al volume scaricato, nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella convenzione d'Utenza con il Gestore, nel caso sia prevista. Per la determinazione delle quote per il servizio di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche contaminate si farà riferimento alla formula tipo di cui al D.P.R. 24.05.1977 ed al D.P.G.R. 30.09.1981, n. 0479/pres.

2. Nel caso di Utenze con scarico di tipo assimilato al domestico (servizi igienico-sanitari, mense, bar e simili, ecc.), il volume d'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% dell'acqua fornita, derivata o comunque accumulata. Per le Utenze industriali, il volume è determinato sulla base del misuratore/i posto allo scarico/i dell'Utenza. In assenza di un idoneo sistema di misurazione diretta delle acque scaricate, lo scarico sarà conteggiato pari al volume d'acqua prelevato. Nell'ipotesi di acque di "prima pioggia", in assenza di dispositivo di misura, verrà conteggiato uno scarico (svuotamento) del bacino di accumulo per ogni evento meteorico non consecutivo, di intensità superiore a 5 mm, sulla base dei dati ARPA-OSMER della stazione meteorologica di rilevamento più vicina alla ZIU.

3. Il Consorzio stabilisce, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sulla base dell'apposito regolamento, le somme che ogni Utenza deve versare a titolo di contributo di partecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture consortili secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della L.R. 3/1999 e sm.

Art. 81 Modalità di addebito degli importi

1. Per le Utenze che sono allacciate all'acquedotto consortile ZIU l'addebito delle somme relative al servizio di fognatura e di depurazione viene di norma effettuato nella stessa fattura del servizio di erogazione dell'acqua da parte del Gestore, salvo diversa pattuizione con l'Utente.

2. Negli altri casi il Gestore addebita alle singole Utenze, con emissione della relativa fattura, gli importi dovuti per l'anno solare trascorso, in una, due o tre rate, secondo le modalità previste nella convenzione di Utenza entro il mese di marzo dell'anno successivo al quale si riferisce la fatturazione.

3. Il Gestore, su richiesta motivata dell'Utente, può disporre la rateizzazione degli importi fissati ai commi precedenti, secondo specifiche pattuizioni con l'Utente.

4. Di norma, ai fini della corretta fatturazione degli importi, le Utenze con scarichi di tipo industriale devono disporre di due distinte utenze idriche in relazione all'utilizzo dell'acqua (una per uso industriale ed una per gli usi assimilati a domestici quali servizi, mense, ecc.).

Art. 82 Denuncia annuale degli scarichi

1. Le Utenze che si approvvigionano d'acqua del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia al Gestore della quantità di acqua prelevata.

2. Le Utenze industriali devono comunicare annualmente al Consorzio le caratteristiche qualitative e quantitative dei propri scarichi immessi nella fognatura consortile, nonché la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità prescritte dal Consorzio.

3. Le denunce del presente articolo, a meno di specifica indicazione, espressa nell'atto autorizzativo, devono essere presentate al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di omessa trasmissione delle denunce nei termini previsti, il Gestore provvede ad inoltrare all'Utenza apposito avviso che obbliga alla presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30 giorni; lo stesso termine è fissato anche per la comunicazione di eventuali dati ad integrazione.

4. Il Gestore predispone controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o altri soggetti espressamente incaricati, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di accertare la veridicità dei valori denunciati dall'Utente

Art. 83 Rimborsi per rottura tubazioni di adduzione

1. Gli Utenti che, a causa di accidentali e documentate rotture delle tubazioni dell'acqua erogata a mezzo dell'acquedotto consortile, abbiano dovuto corrispondere elevati diritti di fognatura e depurazione, possono, dopo la presentazione di apposita istanza al Gestore, ottenere il rimborso del maggior corrispettivo versato.

2. Dalle fatture dei due anni precedenti viene calcolato il consumo medio giornaliero che sarà quindi rapportato al periodo in questione al fine di ottenere il volume d'acqua su cui applicare il corrispettivo di fognatura e depurazione.

3. All'Utente è rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo corrisposto e quello ricavato con il criterio descritto al comma precedente. Il Gestore provvede a rimborsare l'Utente solamente nel caso in cui l'importo effettivamente corrisposto risulti essere maggiore del 20 % del canone ricavato con il criterio sopra descritto.

Art. 84 Interruzioni temporanee del servizio

Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicati all'Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente.

Sezione II – Rapporti con l'Utenza

Art. 85 Convenzioni d'Utenza

1. Il Gestore stipula con l'Utente apposito contratto-disciplinare (convenzione d'Utenza) che stabilisce le condizioni tecniche ed economiche di erogazione del servizio di fognatura e depurazione, compresi l'eventuale deposito cauzionale a garanzia degli impegni convenzionalmente assunti e le penali da applicare in caso di inadempienza da parte dell'Utenza, nei casi previsti dal Regolamento.

2. Il contratto-disciplinare di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal

Gestore. Nel caso in cui l'Utente domestico del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore potrà essere unico.

4. Le convenzioni hanno la durata del provvedimento autorizzativo o del nulla osta allo scarico cui sono associate e possono essere anche rinnovate tacitamente ovvero a mezzo di semplice corrispondenza commerciale, sempre che non intervengano modificazioni agli scarichi tali da giustificare la stipula di un nuovo atto.

5. Le spese relative alla stipula della convenzione sono a carico dell'Utente. Per poter procedere alla sottoscrizione dell'atto l'Utente provvede al versamento delle somme richieste dal Gestore (deposito cauzionale, ecc.).

Art. 86 Variazioni di Utenza

1. La convenzione d'Utenza non si potrà mai intendere risolta per il fatto che l'insediamento autorizzato si sia trasferito, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti giuridici.

2. I soggetti subentranti a qualsiasi titolo assumono tutti gli obblighi attivi e passivi in essere al momento del subentro e fino alla scadenza della convenzione, ivi compresi eventuali interessi e morosità. Il subentro a qualsiasi titolo di altri soggetti giuridici deve essere comunicato immediatamente al Consorzio ed al Gestore per la volturazione del provvedimento autorizzativo e della relativa convenzione.

Art. 87 Depositi cauzionali, assicurazioni e penali

1. Il Gestore, responsabile della gestione del servizio di fognatura e depurazione, stabilisce l'entità del deposito cauzionale che l'Utente versa a garanzia degli impegni convenzionalmente assunti, in relazione alla consistenza dell'insediamento da cui ha origine lo scarico e alle caratteristiche qualitative dello scarico medesimo. La garanzia è costituita secondo le modalità stabilite dal Gestore.

2. Il Gestore, per gli scarichi di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e sm e per quelli con portata giornaliera superiore a 100 mc, può richiedere all'Utente la stipula di assicurazione "RC terzi - rischio ambiente" di idoneo massimale, prima della stipula della convenzione d'Utenza.

CAPO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 Prima applicazione

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, il Gestore, per conto del Consorzio, provvede a riesaminare e, se necessario, a proporre l'aggiornamento d'ufficio, gli atti già rilasciati, con precedenza per quelli inerenti le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento contaminate.

2. Il riesame delle situazioni esistenti, effettuato dal Gestore, previa ricognizione delle singole situazioni degli insediamenti, è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa del Regolamento ed eventualmente a regolarizzare la posizione delle Utenze.

Art. 90 Disposizioni transitorie

- 1.** Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del Regolamento saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute. Per la realizzazione degli allacciamenti già autorizzati alla data di entrata in vigore del Regolamento non è richiesta la costituzione del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 44, comma 3.
- 2.** Nel caso di Utenze con scarichi di acque di “prima pioggia”, per le quali sono prescritti limiti di emissione diversi da quelli di tabella IV, i nuovi limiti trovano applicazione dal rilascio del nuovo atto di autorizzazione, salva la possibilità dell'Utente di richiedere, con istanza motivata, tempi di adeguamento diversi, comunque non superiori a 12 mesi rispetto alla naturale scadenza del vigente atto di autorizzazione.
- 3.** Per circostanze particolari, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, il Consorzio, su specifica richiesta dell'interessato e su parere vincolante del Gestore, può concedere, nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti, speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento.
- 4.** Tali norme transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati. Esse tuttavia potranno essere rinnovate, per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.
- 8.** Le domande di autorizzazione presentate al Gestore, ovvero al Consorzio, prima della data di entrata in vigore del DPR 59/2013 sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti. L'autorizzazione unica ambientale, ove prevista, può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Art. 91 Entrata in vigore

- 1.** Il Regolamento entra in vigore dopo la formale approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente, con l'esecutività della relativa deliberazione.
- 2.** Con la firma della domanda di autorizzazione/nulla osta l'Utente riconosce e accetta il Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.

Art. 92 Abrogazioni

- 1.** Il Regolamento sostituisce il “*Regolamento per gli scarichi idrici*”, redatto dal dott. Giorgio Barbina, approvato dall'Assemblea Consorziale con deliberazione n. 29 del 19.12.1986, integrato con successiva deliberazione n. 3 del 15.03.1988, e da ultimo modificato, su proposta dell'AMGA di Udine, con atto deliberativo n. 10 del 18.12.1998.
- 2.** Sono altresì superate tutte le precedenti disposizioni del Consorzio contrarie o incompatibili con quelle del Regolamento, ad eccezione di quelle riportate nelle singole convenzioni d'Utenza.

Art. 93 Pubblicità

Il Consorzio, anche attraverso il Gestore, assicura la divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici e sul proprio sito internet istituzionale, copia del Regolamento, degli allegati tecnici e della modulistica connessa con gli adempimenti in esso contemplati.

Art. 94 Revisioni e modifiche

- 1.** Il Regolamento, con intervalli non superiori a 5 anni, è riesaminato e, se necessario, adeguato da parte del Consorzio e del Gestore.
- 2.** In ogni caso, il Gestore, in relazione a motivate ragioni di ordine tecnico e gestionale, anche legate all'evoluzione normativa, può richiedere al Consorzio la modifica delle prescrizioni regolamentari al fine di migliorarne l'applicabilità.
- 3.** Ogni modifica o integrazione successiva all'approvazione del Regolamento viene approvata e pubblicizzata nelle forme previste per il medesimo Regolamento.

Art. 95 Documenti di attuazione

- 1.** Il Consorzio, anche su proposta del Gestore, può approvare specifici documenti di attuazione del Regolamento concernenti gli aspetti tecnici connessi alla fruizione del servizio che pure vincolano l'Utenza.
- 2.** I documenti tecnici di attuazione, come anche le modifiche o integrazioni ad esse apportate, hanno efficacia dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e, comunque, sono sottoposti al parere tecnico del Gestore.

Art. 96 Rinvio

- 1.** Per quanto non espressamente disposte e richiamate nel Regolamento si rinvia alle leggi generali e speciali statali e regionali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni statali e regionali.
- 2.** Il rinvio a norme nazionali e regionali e altre disposizioni contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ALLEGATO 1: LIMITI DI EMISSIONE

A. Premessa

1. Il presente allegato riporta i limiti di emissione per i diversi tipi di scarico convogliati nella fognatura consortile e contiene le seguenti tabelle:

- **tabella I:** limiti di emissione per scarichi tipo a);
- **tabella II:** limiti di emissione per scarichi di tipo b);
- **tabella III:** parametri aggiuntivi;
- **tabella IV:** limiti di emissione per acque meteoriche di dilavamento;
- **tabella V:** tabella 5 allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006.

2. I limiti di emissione si riferiscono all'assetto attuale dell'impianto di depurazione consortile, cui si riferisce la determina autorizzativa della Provincia di Udine prot. 302/2008 (scarico in acque superficiali).

3. In relazione alle future modifiche dell'impianto di depurazione consortile ed alla diversa impostazione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue e meteoriche del comprensorio, le condizioni di scarico saranno opportunamente aggiornate con riferimento alle nuove tecnologie adottate.

4. Possono essere comunque stabiliti anche limiti di emissione più restrittivi di quelli indicati nelle tabelle sopra citate, anche in funzione di particolari prescrizioni imposte al Consorzio dalla Provincia nella determina autorizzativa del sistema fognatura consortile, ovvero in relazione alla futura disciplina regionale di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006.

5. I limiti di emissione sono di norma stabiliti all'interno del provvedimento autorizzativo ma possono essere preventivamente fissati all'atto di approvazione dell'impianto (procedimento sportello unico), in fase di valutazione preliminare dell'insediamento ai sensi dell'art. 5 delle norme del PTI ZIU ed all'interno della convenzione per l'attribuzione-cessione del lotto produttivo.

B. Acque reflue industriali

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali di tipo a) trovano applicazione i limiti di emissione di **tabella I** (art. 23 del Regolamento), in funzione della portata annuale scaricata dall'insediamento interessato. Nel conteggio della portata sono escluse le acque di raffreddamento e le acque reflue tipologicamente diverse (servizi igienici, meteoriche, assimilabili).

2. I limiti della **colonna A** sono quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (colonna "scarico in rete fognaria"), mentre quelli di **colonna B** sono concentrazioni riferite alla capacità depurativa residua dell'impianto affinché sia garantita la qualità dello scarico finale e potranno essere modificati in relazione all'effettivo carico inquinante afferente al depuratore. Per le Utenze esistenti con volumi superiori a 2.000 mc/anno trovano applicazione i limiti di emissione già autorizzati alla data di entrata del Regolamento, fatta salva la possibilità di riduzione degli stessi da parte del Consorzio su proposta del Gestore. Alle attività di lavaggio mezzi e manufatti meccanici aventi scarichi con volume annuo inferiore a 1.000 mc/anno si applicano i limiti di emissione della colonna A della tabella I.

3. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5

del D.Lgs 152/2006 (art. 24 e tabella V del Regolamento), nella **tabella II** sono fissati per le predette sostanze limiti di emissione coincidenti con quelli riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (colonna “scarico in acque superficiali”), salvo per le situazioni esistenti assentite dalla Provincia per le quali possono trovare applicazione limiti diversi ai sensi dell'art. 24, comma 3.

4. Ai limiti di concentrazione prescritti per le sostanze di tabella V del Regolamento viene associata in ogni caso la quantità massima scaricata annualmente dalla specifica Utenza.

5. Nel caso di insediamenti soggetti alle disposizioni di cui al titolo III bis della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m. si applicano i limiti riferiti alle BAT specifiche di settore o, se più restrittivi, i limiti fissati dal presente Regolamento.

6. Per le sostanze non contemplate nella tabella I, il Consorzio, su proposta del “Gestore”, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, della migliore tecnologia disponibile, della tossicità, del potere cancerogeno e teratogeno, della persistenza e della bioaccumulazione, anche eventuali, delle suddette sostanze, potrà fissare specifici valori limite di emissione sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante per gruppi o famiglie di sostanze affini. Potrà essere richiesta al titolare dello scarico l'effettuazione di particolari accertamenti analitici di tipo chimico, microbiologico ed ecotossicologico.

C. Acque meteoriche di dilavamento

1. Per le acque meteoriche di dilavamento di “prima pioggia” e per quelle raccolte dai bacini di “laminazione” sversate nella rete “nera” si applicano le concentrazioni limite di emissione indicate in tabella IV.

2. La discriminante per l'applicazione dei limiti è costituita dall'estensione delle superfici scolanti dell'insediamento. Per il computo della superficie scolante ai fini dell'attribuzione delle norme di emissione si fa riferimento esclusivamente alle aree sottese ai sistemi di raccolta che sono quelle interconnesse con l'attività svolta presso l'insediamento (depositi, lavorazioni all'aperto, ecc.).

3. Nel caso di acque meteoriche di “seconda pioggia” e per le acque meteoriche non contaminate, caso per caso, il Consorzio -su proposta del Gestore che valuta la singola situazione, anche in funzione del collettore consortile recipiente- può imporre particolari restrizioni e/o specifici limiti di emissione.

D. Modalità di verifica dei limiti

1. Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nella fognatura (punto di misura), salvo nei casi di scarichi contenenti sostanze pericolose o diversa individuazione del punto di misura all'interno del provvedimento autorizzativo.

2. I parametri che devono essere controllati sono solo quelli che l'attività industriale, in relazione al proprio ciclo produttivo, può scaricare in fognatura.

3. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al

fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificano particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, etc...). Per gli accertamenti conoscitivi di routine effettuati dal Gestore possono essere presi in considerazione anche campionamenti istantanei.

4. Per gli scarichi di acque meteoriche contaminate il campionamento è effettuato con le medesime modalità o, in relazione alle tempistiche di svuotamento delle vasche di prima pioggia o dei bacini di laminazione, in un arco di tempo rappresentativo dello scarico.

5. Le determinazioni analitiche sono effettuate secondo le metodiche CNR-IRSA, le metodiche messe a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006, nonché quelle EPA, ISO, UNICHIM, ASTM, ecc. riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

E. Autocontrolli a carico dell'Utente (art. 74)

1. Fermi restando gli specifici piani di monitoraggio degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, e fatta salva diversa prescrizione, per le acque reflue industriali il numero minimo di autocontrolli annuali a carico dell'Utente è quello individuato nello schema sottostante.

- a) scarichi volume fino a 1.000 mc/anno: 1 analisi
- b) scarichi con volume tra 1.000 e 20.000 mc/anno: 2 analisi
- c) scarichi con volume oltre 20.000 mc/anno: 3 analisi (**x**)
- d) scarichi ex art. 108 D.Lgs 152/2006 e sm: 3 analisi (**x**)

(**x**) per le Utenze indicate all'art. 78 il numero di analisi è ridotto a 2.

2. Nel caso di acque meteoriche di dilavamento il numero di analisi è stabilito nel provvedimento autorizzativo in relazione all'entità dello scarico e delle caratteristiche delle superfici scolanti dalle quali è originato.

F. Penali per violazioni delle condizioni di scarico

1. Fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Gestore ed al Consorzio e l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste dalla vigente normativa, nel caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, trovano applicazione le seguenti penali espressamente inserite nelle convenzioni d'Utenza:

Tipo di scarico	superamento limiti tabellari	superamento limiti portata
scarichi fino a 1 l/sec:	100 € a parametro	200 € a episodio
scarichi da 1 a 4 l/sec:	250 € a parametro	500 € a episodio
scarichi con oltre 4 l/sec:	400 € a parametro	1.000 € a episodio

2. Nel caso di sostanze di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, l'importo è raddoppiato. Per le recidive, dopo la seconda violazione, l'importo della penale viene aumentato del 10% per ogni successiva violazione accertata dal Gestore allo stesso Utente.

G. Precisazioni su tabella I (*)

Il parametro **Temperatura** è da considerare un “valore guida”. In relazione alle caratteristiche dello scarico (composizione, portata, periodi di attività, ecc...) e della condotta fognaria che riceve lo scarico stesso, potranno essere stabiliti limiti diversi, fermo restando il rispetto del valore massimo indicato in colonna “A”.

Il Saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre ai saggi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (*Daphnia magna*, *Ceriodaphnia Dubia*, *Selenastrum Capricorutum*, batteri bioluminescenti, ecc.) e dai successivi aggiornamenti dell’I.S.P.R.A., possono essere eseguite prove di fitotossicità (*Lepidium sativum*) nonché test con eventuali altri organismi individuati dal “Gestore” anche con il supporto dell’A.R.P.A. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche sullo scarico, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione (ove possibile), nonché lo studio dell’impatto dello scarico sui processi di depurazione dell’impianto consortile e sullo scarico terminale della fognatura. Potrà essere altresì prescritta l’esecuzione di saggi di tossicità cronica, mutagenicità e teratogenicità delle acque di scarico.

ALLEGATO 1: LIMITI DI EMISSIONE

Tabella I – Valori limite di emissione per scarichi di acque reflue industriali di tipo a) in funzione della portata				
Nr parametro	PARAMETRI	unità di misura	COLONNA A: scarichi con volume inferiore o uguale a 2000 mc/anno	COLONNA B: scarichi con volume superiore a 2000 mc/anno (#)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura (2)	°C	45° (*)	40° (*)
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤250	100-250
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤500	250-500
9	Alluminio	mg/L	≤2	1-1,5
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	0,2-0,5
11	Bario	mg/L	---	10-20
12	Boro	mg/L	≤4	2-4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	0,01-0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤4	1-2
15	Cromo VI	mg/L	≤0,20	0,05-0,2
16	Ferro	mg/L	≤4	2-4
17	Manganese	mg/L	≤4	1-2
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤4	0,5-2
20	Piombo	mg/L	≤0,3	0,1-0,2
21	Rame	mg/L	≤0,4	0,1-0,3
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	---	3-7
24	Zinco	mg/L	≤1,0	0,5-1
25	Cianuri totali (come CN ⁻)	mg/L	≤1,0	0,1-1
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,3	0,1-0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤2	0,3-0,5
28	Solfiti (come SO ₃ ⁻)	mg/L	≤2	1-2
29	Solfati (come SO ₄ ⁻)	mg/L	≤1000	500-1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200	500-1200
31	Fluoruri	mg/L	≤12	2-6
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10	5-10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg /L	≤30	≤20
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg /L	≤30	≤20
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤40	≤30
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤10	10
38	Fenoli	mg/L	≤1	0,3-0,5
39	Aldeidi	mg/L	≤2	0,5
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,4	0,05-0,2
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,2	0,05-0,1
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤4	1-4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	0,01-0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati), tra cui:	mg/L	≤0,05	≤0,05
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤2	0,1-1
51	Saggio di tossicità acuta (*)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

(#) Per i parametri per i quali sono riportati intervalli di concentrazione i valori interni al range comprendono il valore limite massimo ammesso allo scarico in fognatura da fissare in sede di istruttoria; per la definizione del limite si considerano oltre alla portata scaricata, la capacità depurativa dell'impianto ed i requisiti minimi di qualità delle acque reflue in uscita dall'impianto consortile anche sulla base del loro futuro riutilizzo, fermo restando quanto stabilito in premessa (lettera A).

(*) Precisazioni riportate in allegato I paragrafo G.

ALLEGATO 1: LIMITI DI EMISSIONE

Tabella II – Valori limite di emissione per scarichi di acque reflue industriali di tipo b)			
Nr parametro	PARAMETRI	unità di misura	valore limite di emissione
10	Arsenico	mg/L	≤0,5
13	Cadmio	mg/L	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2
15	Cromo VI	mg/L	≤0,20
18	Mercurio	mg/L	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2
20	Piombo	mg/L	≤0,2
21	Rame	mg/L	≤0,1
22	Selenio	mg/L	≤0,03
24	Zinco	mg/L	≤0,5
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5,0
38	Fenoli	mg/L	≤0,50
39	Aldeidi	mg/L	≤1,0
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,1
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati), tra cui:	mg/L	≤0,05
45	- aldrin	mg/L	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤1
51	Saggio di tossicità acuta (*)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale
	Altri parametri	mg/L	Tabella I

Tabella V – elenco delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06 e successive modifiche	
Progr.	Sostanza
1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico (R50 e R51/R53) ai sensi del decreto legislativo 03.02.1997, n. 52, e successive modificazioni

Tabella III/A – Elenco parametri aggiuntivi (art. 22, comma 7)	
conducibilità	max 3000µS
indice di SAR	5-10
berillio	<0,2
cobalto	<0,05
tallio	<0,001
vanadio	<0,1
Pentacloro fenolo	<0,003
Tetracloro etilene	<0,01
tricloroetilene	<0,01
trialometani	<0,03
benzene	<0,001
benzopirene	<0,00001
Escherichia coli	<10.000 UFC/100 mL

Tabella III/B (*) – Condizioni di scarico per le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 21, comma 2, lett. b)	
pH	6,5-9,5
materiali grossolani	Assenti
solidi sospesi totali	350 mg/L
COD	800 mg/L come O2
grassi e olii	100 mg/L
tensioattivi totali**	25 mg/L
fosforo totale (come P)	20 mg/L

(*) Le concentrazioni riportate devono essere considerate valori guida di riferimento che attestano la corretta gestione e conduzione dello scarico in rete fognaria. Restano fermi i divieti dell'art. 20.

(**) parametro inserito per recepimento osservazioni parere ARPA, prot. n. 7959 del 17.09.2009

ALLEGATO 1: LIMITI DI EMISSIONE

Tabella IV – Valori limite di emissione per acque meteoriche di dilavamento in funzione delle superfici				
Nr parametro	PARAMETRI	unità di misura	COLONNA A: Insediamenti con superfici scolanti fino a 5000mq	COLONNA B: Insediamenti con superfici scolanti oltre a 5000mq
1	pH		5,5-9,5	6,0-9,0
2	Temperatura (2)	°C	come tab. I/A	come tab. I/B
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Non percettibile con diluizione 1:20
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	≤ 100
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤250	≤ 200
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤500	≤ 200
9	Alluminio	mg/L	≤2	≤ 1,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	---	≤0,50
12	Boro	mg/L	≤4	≤ 2
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤4	≤ 2
15	Cromo VI	mg/L	≤0,20	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤4	≤ 2,0
17	Manganese	mg/L	≤4	≤ 2,0
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤4	≤ 2
20	Piombo	mg/L	≤0,3	≤ 0,2
21	Rame	mg/L	≤0,4	≤ 0,05
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	---	≤10
24	Zinco	mg/L	≤1,0	≤ 0,5
25	Cianuri totali (come CN ⁻)	mg/L	≤1,0	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,3	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤2	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃ ⁻)	mg/L	≤2	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄ ⁻)	mg/L	≤1000	≤ 1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤12	≤ 6
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg /L	≤30	≤ 15
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6	≤ 0,60
35	Azoto nitrico (come N)	mg /L	≤30	≤ 20
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤40	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤10	≤ 3
38	Fenoli	mg/L	≤1	≤ 0,50
39	Aldeidi	mg/L	≤2	≤ 1,0
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,4	inferiori limite rivelabilità
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,2	inferiori limite rivelabilità
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤4	≤ 1,0
43	Pesticidi fosforati	mg/L	inferiori limite rivelabilità	inferiori limite rivelabilità
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	inferiori limite rivelabilità	inferiori limite rivelabilità
49	Solventi clorurati	mg/L	≤1	≤ 0,50
51	Saggio di tossicità acuta (3)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale

ALLEGATO N. 2

- Specifiche tecniche -

A. Premessa

1. Nel presente allegato tecnico vengono indicati i principali criteri progettuali e costruttivi da seguire nella realizzazione o nella modifica degli allacciamenti e degli impianti di scarico al servizio delle Utenze insediate nella Zona Industriale Udinese.

2. I progettisti si atterrano alle indicazioni con carattere vincolante e cogliere quelle generali inserite con il solo scopo di agevolare una redazione completa dei progetti dei quali si assumono comunque la totale responsabilità.

In appendice si riportano le principali normative applicabili.

Sez. I - Tubazioni per allacciamenti

B. Materiali

1. Le tubazioni di allacciamento ed i relativi pezzi speciali da collocare in sede stradale per la realizzazione del collegamento alla fognatura consortile sono costituiti da manufatti in PVC-U UNI EN 1401 UD (tipo SN 8- SDR34) con guarnizione elastomerica “a labbro” tipo UNI EN 681-1.

2. Per allacciamenti particolari l'Utente può proporre anche materiali diversi (PRFV, HDPE, CLS, gres, ecc.) che garantiscano prestazioni analoghe a quelli indicati al paragrafo precedente.

3. Non sono in ogni caso ammessi allacciamenti con tubazioni in ghisa sferoidale, cemento non rivestito e terracotta ordinaria.

C. Diametri

1. I diametri delle condotte di allacciamento sono rapportate alla portata idraulica dello scarico; per gli allacciamenti standard d'Utenza sono fissati i seguenti diametri di riferimento:

a) allacciamento fognatura “nera”: DN 200 (minimo accettabile: DN 125);

b) allacciamento fognatura meteorica: DN 315 (minimo accettabile: DN 200).

2. Nel caso l'Utente proponga diametri superiori a quelli di riferimento, il Gestore, in fase di esecuzione dell'istruttoria dell'istanza di allacciamento, richiede specifica relazione idraulica di calcolo che giustifichi i maggiori diametri proposti.

D. Pendenze

1. La tubazione di allacciamento deve essere posata ripartendo la pendenza in modo tale da mantenere il più possibile costante la velocità di deflusso. La pendenza minima consentita è del 0,5% quella massima non deve superare il 3%.

2. Nella valutazione delle pendenze si dovrà tenere conto che il regime di velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi persistenti di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. Per le acque nere, la velocità relativa alle portate medie non deve essere inferiore ai 0,50 m/s. In linea di massima, le velocità relative alle portate di punta non devono

superare i 4 m/s per le acque “nere” ed i 5 m/s per quelle meteoriche.

E. Profondità di posa

1. La condotta di allacciamento è collocata all'interno dello scavo mantenendo una copertura all'esterno (piano stradale) di almeno 80 cm, secondo le sezioni di scavo indicate nel presente allegato. Nell'ipotesi di tubazioni passanti in fascia di arretramento o, comunque, in aree non soggette a carichi stradali, la copertura minima potrà essere ridotta a 50 cm.

Tab. I.1 - Larghezza convenzionale di contabilizzazione dello scavo

DN	Senza casseratura (profondità < 1,50 m)	Con casseratura (profondità <3,50 m)	Con casseratura (profondità > 3,50 m)
Φ 160 mm	0,65 m	1,05 m	1,35 m
Φ 200 mm	0,70 m	1,10 m	1,40 m
Φ 250 mm	0,75 m	1,15 m	1,45 m
Φ 315 mm	0,80 m	1,20 m	1,50 m
Φ 355 mm	0,85 m	1,25 m	1,55 m
Φ 400 mm	0,90 m	1,30 m	1,60 m
Φ 450 mm	0,95 m	1,35 m	1,65 m
Φ 500 mm	1,00 m	1,40 m	1,70 m

2. Qualora non sia possibile garantire le condizioni di cui sopra, il Gestore fornisce all'Utente idonee specifiche prescrizioni per la realizzazione dell'allacciamento con l'adozione degli accorgimenti tecnici del caso (es. posa di rete elettrosaldata e getto di calcestruzzo a protezione della condotta).

3. Le condotte di allacciamento devono essere collocate al di sotto della tubazione della rete di acquedotto, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello, e comunque non inferiore ai 30 cm.

4. In casi particolari, qualora non si potesse osservare la distanza minima di 30 cm, dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta idrica, secondo le prescrizioni del Gestore.

5. Solo per le condotte della fognatura meteorica può essere ammesso, in alcune situazioni, che la condotta di allacciamento sia collocata al di sopra della rete di acquedotto, opportunamente protetta, allo scopo di contenere le profondità di scavo in sede stradale nel caso di collegamento diretto sul collettore.

6. La posizione della condotta di allacciamento deve essere sempre contrassegnata con nastro segnalatore in polietilene (scritta “Fognatura”) con inserti metallici collocato almeno a 20 cm dal cielo della tubazione, che consenta la precisa individuazione della condotta con le normali apparecchiature per la ricerca sottoservizi.

F. Distanze - tracciato

1. Nella posa delle canalizzazioni devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

- dai confini delle proprietà di terzi: 1 m (salvo deroga del confinante);
- dal tronco delle essenze arboree: 2 m (salvo diversa prescrizione);

- dai pali dell'illuminazione pubblica: 2 m (esteso a 5 m per le torrifaro);
- da reti tecnologiche interrato e relativi manufatti: secondo prescrizione dei Soggetti Gestori e, comunque almeno 2 m;
- dagli impianti di segnaletica stradale verticale: 1 m.

2. La condotta di allacciamento viene posata perpendicolarmente all'asse stradale, se ciò non fosse possibile l'allacciamento può essere realizzato con una angolazione di 45° in direzione del flusso di scorrimento della fognatura.

G. Innesto in fognatura consortile

1. Di norma la condotta di allacciamento è collegata alla fognatura in corrispondenza della camera di ispezione più vicina, secondo lo schema tipo n. **1**. Nel caso ciò non risultasse possibile o opportuno in relazione alla conformazione dell'insediamento è ammesso l'innesto diretto sul cielo del collettore (schemi tipo n. **2** e n. **3**), ad eccezione dei tratti di fognatura in cemento amianto ove deve essere obbligatoriamente eseguito l'allaccio sulla camera.

2. La quota di scorrimento della tubazione di allacciamento deve, in ogni caso, essere al di sopra della generatrice superiore della fognatura consortile. La tubazione (e/o il pezzo speciale per l'innesto) deve penetrare nella camera di ispezione (o nella condotta) per la parte strettamente necessaria (max 3 cm).

3. L'innesto sui manufatti in calcestruzzo è realizzato con fresa a tazza per salvaguardarne l'integrità, il materiale di risulta è immediatamente rimosso ed avviato a smaltimento nel rispetto della vigente normativa. L'innesto della condotta dovrà essere opportunamente sigillato con malta cementizia.

H. Prescrizioni speciali per gli innesti nei collettori in PVC

1. L'innesto sui collettori consortili in PVC dovrà essere effettuato come segue:

- riscaldamento preliminare della superficie dove sarà realizzato il foro;
- foratura della condotta consortile mediante carotatrice con fresa a tazza oppure seghetto elettrico alternativo;
- inserimento guarnizione elastomerica evitando erniature, rigonfiamenti e/o deformazioni che potrebbero compromettere la tenuta idraulica (la guarnizione dovrà aderire perfettamente ai bordi del foro);
- collocazione del pezzo speciale in PVC previa lubrificazione della guarnizione, assicurandosi che la posizione del pezzo sia corretta (evitare in ogni caso un'eccessiva sporgenza all'interno);
- ripristino della copertura della condotta fognaria mediante l'adozione di un rinfiacco con getto di calcestruzzo confezionato con cemento 325, classe Rck 250 kg/cm², avente spessore minimo di 20 cm.

2. Il collegamento può essere realizzato anche mediante utilizzo di pezzi speciali a "sella" o a "braga". Per le modalità di utilizzo delle tubazioni e dei pezzi speciali in PVC nelle realizzazioni di allacciamenti ed impianti di scarico interni si farà riferimento alle raccomandazioni riportate nelle pubblicazioni dell'Istituto Italiano dei Plastici.

Sez. II - Posa delle condotte di allacciamento

I. Scavi in sede stradale

1. Prima di eseguire lo scavo, il piano viabile in conglomerato bituminoso dovrà essere tagliato con mezzi idonei (sega taglia asfalto, fresa), seguendo tracce ben delimitate, in modo che il tracciato si presenti quanto più possibile rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente. Il materiale fresato dovrà essere avviato a smaltimento.

2. Per la posa delle tubazioni di allacciamento con i diametri di riferimento (fino a DN 315) la larghezza dello scavo di norma non supera 80 cm; per la posa di condotte con diametri superiori la sezione della trincee di scavo viene opportunamente dimensionata. In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti con la minima larghezza possibile di disfacimento.

3. Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento deve essere comunque garantito il pubblico transito e l'accesso alle proprietà di terzi.

L. Modalità di posa delle condotte di allacciamento

1. Dopo aver eseguito lo spianamento dello scavo si procederà alla distribuzione di un strato di 10 cm di sabbia (o di ghiaietto di pezzatura 4-6 mm, con spigoli arrotondati) sul quale avverrà la formazione della "livelletta" (c.d. "letto di posa"), livellando e costipando adeguatamente il materiale. Posizionata la condotta in trincea seguirà il rinalzo ed il ricoprimento della tubatura di allacciamento con getto di conglomerato cementizio avente R_{ck} 250 kg/cm² (minimo 20 cm sulla generatrice superiore sempre per una larghezza di 60 cm).

2. Il montaggio della condotta di allacciamento con giunti a bicchiere, guarnizioni elastomeriche a labbro conformi alla norma UNI 681/1, compresi raccordi e pezzi speciali (curve, tappi, derivazioni, manicotti, innesti conici e a sella, ecc.) avviene secondo norma UNI EN 1401-2, con l'utilizzo dei previsti lubrificanti e sigillanti.

I dettagli sono riportati nelle sezioni tipo n. **4** e n. **5**.

M. Ritombamento dello scavo

1. Il materiale di scavo proveniente dai lavori non potrà essere riutilizzato, ma sarà avviato allo smaltimento secondo le vigenti normative. Potrà essere eventualmente riutilizzato il solo materiale arido di risulta, privato di ciottoli, sassi taglienti, pietre, sostanze organiche e le altre frazioni non idonee da destinarsi a rifiuto.

2. Il ritombamento viene completamente eseguito con idoneo materiale arido (ghiaia mista arido-sabbiosa di fiume o di cava) a strati consecutivi, con spessore non superiore a 20 cm, costipati con mezzo meccanico. Nella fase di reinterro devono essere ripristinati gli eventuali nastri segnalatori, bande magnetiche, spire, tessuti non tessuto, ecc. rinvenuti.

N. Ripristino del manto stradale

1. Salvo diversa prescrizione, il ripristino del manto stradale è effettuato dall'Utente secondo quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento e secondo le direttive impartite dal Gestore in corso d'opera. Il ripristino comporta

anche la sistemazione delle eventuali cordonate e/o altre pertinenze stradali manomesse (marciapiedi, segnaletica stradale, piantumazioni, ecc.).

2. Al di sopra del ritombamento verrà steso uno strato di tout-venant bitumato per uno spessore minimo cm 15 accuratamente costipato meccanicamente a piccoli strati fino a completo assestamento. In alternativa, in relazione alla posizione, alla natura dell'intervento ed alla tipologia di strada sulla quale lo stesso avviene, può essere prescritto l'utilizzo di tout venant mescolato con calce idraulica in ragione di 50 kg per mc (c.d. "misto cementato"); il piano viabile bitumato manomesso dovrà essere ripristinato su tutta la superficie dello scavo con uno strato di 10 cm di binder "chiuso".

3. Dalla fine dei lavori per il periodo di 12 mesi la pavimentazione bitumata è tenuta sotto controllo da parte dell'Utente riportando in quota gli eventuali avallamenti formatisi con tempestive ricariche, fino all'esecuzione del tappeto definitivo. Dopo tale periodo e, comunque nella stagione adatta, il tappeto d'usura (strato di 3 cm) deve essere ripristinato su una fascia di larghezza minima di 3 m su tutto il tratto interessato dai lavori, previa fresatura dell'asfalto, per un perfetto raccordo con la pavimentazione esistente.

O. Canalizzazioni interne dell'insediamento

1. Le canalizzazioni interne dell'insediamento sono predisposte per la raccolta separata delle diverse tipologie di acque (domestiche, assimilate, industriali, "prima pioggia", ecc.) sino al punto di consegna o, se diverso, al ricettore finale.

2. Le condotte presentano sempre tracciati rettilinei e ogni cambiamento di direzione superiore a 30° è realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni o di opportuni pezzi speciali ispezionabili a perfetta tenuta anche nei riguardi di gas e odori. In ogni caso i cambiamenti di direzione sono realizzati in modo da non produrre apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi al corretto deflusso delle acque.

3. La pendenza delle canalizzazioni prescelta deve consentire tempi di permanenza delle acque reflue nelle condotte tali da evitare sia la formazione di depositi di materiali che dar luogo e fenomeni di settizzazione o altri inconvenienti.

4. Le condutture interne ai fabbricati, eseguite in orizzontale (scarico per gravità), sono costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione), meccanica (abrasione) e termica (resistenza almeno fino a 80° C) delle acque che le percorrono.

5. Per la realizzazione delle canalizzazioni interne del fabbricato si prescrive l'impiego di tubazioni in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1329-1 oppure in polietilene (PE) secondo norma UNI EN 1519-1 oppure polipropilene (PP) conforme alla norma UNI EN 1451-1. Nel caso di reflui industriali l'Utente può utilizzare anche materiali diversi che garantiscano le prestazioni adeguate. Comunque deve essere verificata la compatibilità dei materiali della tubazione con i fluidi che è destinata a convogliare, anche al fine di evitare rilascio di inquinanti nelle acque di scarico.

6. Per le condotte da posare su piazzali, viabilità interne, parcheggi, zone di carico-scarico, deposito, lavorazione all'aperto, la scelta della tipologia di tubazioni deve essere valutata in relazione ai carichi superficiali prevedibili. Per tali situazioni è preferibile l'adozione di condotte in policloruro di vinile rigido

PVC-U UNI EN 1401 UD (tipo SN 4 SDR 41 oppure SN 8- SDR34) con adeguati rinfianchi e calottature in calcestruzzo Rck 250 kg/cm².

7. Deve essere assicurata e verificata nel tempo la perfetta impermeabilità dei vari manufatti che costituiscono la rete interna di raccolta e scarico delle acque. Tutti i raccordi ed i pezzi speciali da impiegare nella costruzione delle canalizzazioni interne dell'insediamento sono rispondenti alle norme UN EN di riferimento e devono consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

8. Per le condotte con scarico in pressione, fermo restando quanto disposto dal Regolamento in merito al tratto terminale del sistema di scarico, si raccomanda l'utilizzo di condotte in PVC rigido conforme UNI EN 1452 oppure PEAD secondo UN EN 12201.

9. Nel caso di insediamenti con scarichi di acque reflue industriali è raccomandata la realizzazione di appositi cunicoli per la posa delle condotte di raccolta dei vari flussi delle acque di processo.

10. Le condotte aeree, ove presenti, sono sostenute con appositi tiranti di acciaio a soffitto o con delle mensole o sostegni particolari a parete. In ogni caso deve essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto tra due segmenti di condotta.

11. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete di raccolta interna, sia essa di acque meteoriche o di acque reflue, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.

12. Tutti gli apparecchi igienici per l'evacuazione delle acque reflue e le pilette per la raccolta delle acque "a pavimento" che sono in comunicazione diretta con la fognatura devono essere muniti di apposita chiusura idraulica a sifone.

13. Le canalizzazioni interne ed i relativi manufatti (bacini degrassatori, fosse settiche, ecc.) devono essere dotati di sfiati e condotte di ventilazione. Nei nuovi insediamenti deve essere realizzato inoltre un sistema di ventilazione secondaria, anche mediante unica calata di diametro adeguato, che sfiati le colonne delle acque "nere", sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco.

14. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche devono essere munite di:

- di interruzione idraulica a sifone;
- vaschette o cestelli per l'intercettazione dei materiali grossolani.

15. Le caratteristiche dei manufatti posizionati all'interno dell'insediamento (chiusini, caditoie, griglie, ecc.) sono prescelte tenendo conto della loro specifica collocazione. I manufatti devono essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile secondo la norma UNI EN 124. Internamente al lotto potranno essere utilizzati anche manufatti in materiale plastico (PP, PEAD, PVC) o composito (PRFV), purché aventi adeguate caratteristiche fisiche e meccaniche.

P. Prove di tenuta

1. Nel caso di allacciamenti particolari o di impianti interni di scarico al servizio di UtENZE di maggiori dimensioni, il Gestore può richiedere il collaudo delle opere con l'esecuzione delle prove di tenuta secondo le modalità previste dalla norma

Sez. III – Manufatti

Q. Pozzetti di ispezione

- 1.** Ferme restando le indicazioni di cui al Capo III del Regolamento, i pozzetti di ispezione (punto di consegna e punto di campionamento) sono dimensionati in relazione alle operazioni che devono essere eseguite al loro interno ed alla profondità del collettore consortile al quale viene effettuato l'allaccio.
- 2.** I pozzetti sono realizzati dall'Utente secondo gli schemi tipo n. **6** (acque reflue domestiche / assimilate) e n. **7** (acque reflue industriali, sia esterni che a pié impianto). Si adotta lo schema tipo **7** nel caso di pozzetti da collocare in ingresso / uscita impianto di pretrattamento e per quelli riguardanti gli scarichi parziali di cui all'art. 101, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e sm.
- 3.** Eventuali variazioni nelle dimensioni e nella tipologia dei pozzetti, conseguenti a dimostrati impedimenti tecnici o particolari condizioni ambientali, dovranno essere adeguatamente motivate e concordate con il Gestore.
- 4.** I manufatti devono essere realizzati di norma in cemento vibrato e armato confezionati in cemento pozzolanico ($R_{ck} \geq 400 \text{ kg/cm}^2$) ad alta resistenza ai solfati con rivestimento in resina epossidica aromatica (rosso) priva di solventi e diluenti applicate internamente per uno spessore minimo di 300 micron (rivestimento non obbligatorio per i pozzetti di ispezione degli allacci alla rete meteorica). E' ammesso anche l'impiego di pozzetti prefabbricati in PEMD / PEAD (cfr. schemi tipo n. **8** e **9**) con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle dei pozzetti in cemento armato.
- 5.** Il manufatto relativo al punto di consegna è di norma collocato ad una distanza massima di 1 m dalla recinzione del lotto produttivo. Qualora risultasse conveniente la realizzazione del pozzetto in corrispondenza dell'accesso carraio al lotto, il manufatto sarà collocato alla medesima distanza dalla recinzione avendo cura di pozionarlo ai margini dell'accesso in modo che gli automezzi in ingresso/uscita all'insediamento non interferiscano con l'attività di controllo.

R. Dispositivi di coronamento

1. Il chiusino per accedere al pozzetto deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici o diversa prescrizione del Gestore, in ghisa sferoidale a superficie quadrata, munito di telaio a tenuta. Il dispositivo sarà rispondente alle norme UNI EN 124, dimensionato secondo le seguenti classi di resistenza:

- a)** classe min. D400: se posizionato sull'accesso carraio dell'insediamento;
- b)** classe min. C250: se posizionato sulla fascia di arretramento del lotto.

S. Bacini degrassatori

1. La degrassatura è un pretrattamento fisico di rimozione degli oli, delle schiume, dei grassi e di tutte le sostanze che hanno peso specifico inferiore a quello delle acque reflue. Il degrassatore opera in due fasi: la prima prevede la separazione e l'accumulo dei solidi sedimentabili (fango, limo, sabbia, ecc.) mentre la seconda prevede la separazione e l'accumulo delle sospensioni (grassi e

oli di origine vegetale e animale). La temperatura delle acque reflue ne influenza sensibilmente il funzionamento e pertanto non deve superare i 30 °C; infatti, la separazione a gravità è soddisfacente solo quando la temperatura nella camera di separazione è inferiore al punto di solidificazione dei grassi (circa 20 °C).

2. L'installazione dei bacini degrassatori è richiesta dal Regolamento per gli insediamenti all'interno dei quali sono presenti cucine (ristoranti e simili) con una produzione giornaliera superiore a 20 pasti e per le mense di insediamenti ed uffici aziendali con più di 50 utenti/giorno.

3. I bacini degrassatori (c.d. "condensagrassi") sono di norma dimensionati, realizzati ed installati secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 1825-1 e 2.

4. Per mantenere in efficienza il degrassatore è necessario che le operazioni di manutenzione e conduzione avvengano con accuratezza e regolarità (rimozione del materiale galleggiante e del materiale depositato). Se ciò non avviene si ha una riduzione dell'efficienza che si può riflettere sulle unità a valle del degrassatore per il conseguente trascinarsi del materiale galleggiante con l'effluente; inoltre può verificarsi l'emissione di cattivi odori.

5. Il manufatto per la sgrassatura deve essere in ogni caso dotato di adeguata condotta di ventilazione e pozzetto di campionamento posto all'uscita, prima della confluenza nella rete interna di raccolta delle acque "nere" dell'insediamento.

T. Dissabbiatori / Disoleatori statici

1. Nei casi previsti dal Regolamento per la gestione delle acque meteoriche di piazzali e per il trattamento delle acque reflue industriali contenenti idrocarburi e sostanze oleose non emulsionate (es. acque di lavaggio mezzi e parti meccaniche senza utilizzo di tensioattivi) è previsto l'utilizzo di sistemi di dissabbiatura e disoleatura con separatore a pacco lamellare conformemente alla norma UNI EN 858-1 (separatore classe I). Il manufatto deve essere dotato di otturatore galleggiante di sicurezza e vano per la raccolta degli olii separati.

2. Il dimensionamento dei dispositivi si basa sulla natura e la portata dei liquidi da trattare e viene effettuato secondo i criteri di cui alla norma UNI EN 858-2, adottando adeguati franchi di sicurezza. Nel caso di acque meteoriche la portata massima dell'acqua piovana può essere desunta attraverso un'accurata analisi pluviometrica che preveda l'utilizzo di tempi di ritorno elevati. In ogni caso deve essere adottata un'intensità di precipitazione non inferiore a 160 l/sec x ha.

3. Per il dimensionamento del comparto di sedimentazione del sistema di trattamento si tiene in considerazione l'eventuale formazione di fango legata alla presenza di materiali sedimentabili nelle acque avviate al sistema di trattamento (es. terreno o sabbia derivante dal lavaggio di macchinari o dalla movimentazione di mezzi pesanti).

4. Nel caso di trattamento di acque meteoriche di piazzale (comprese le eventuali frazioni di "seconda pioggia", ove previste) è ammessa l'installazione di un dispositivo di bypass/partizione della portata dimensionato per entrare in funzione con eventi meteorici aventi tempi di ritorno superiori a 20 anni.

5. La depurazione delle acque di "prima pioggia", avviate dopo la fine dell'evento meteorico all'impianto di trattamento per pompaggio, dovrà avvenire con l'installazione di un idoneo bacino di calma a monte del manufatto.

6. Per quanto non indicato nel presente paragrafo l'Utente farà riferimento alle norme UNI EN 858-1:2005 e UNI EN 858-2:2004 ed ai successivi aggiornamenti.

U. Vasche Imhoff

1. I trattamenti primari, nei casi previsti dal Regolamento, sono realizzati mediante installazione di fossa tipo Imhoff, secondo quanto stabilito dalla delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977 e nel rispetto dei medesimi criteri dimensionali.

2. Per garantire la migliore tenuta del manufatto e la facile installazione è prescritto l'impiego di prefabbricati preassemblati in materiale plastico (PEMD, PEAD) o composito (PRFV).

Sez. IV – Apparecchiature

V. Stazioni di sollevamento delle acque reflue

1. L'impianto di sollevamento è realizzato per una potenzialità tale da assicurare lo scarico della portata entrante, tenendo conto di adeguati coefficienti di sicurezza, specie nel caso di acque reflue industriali, delle portate di punta e della contemporaneità dei flussi di processo.

2. Nell'installazione di stazioni di sollevamento, specie nei casi di scarichi con portate di ridotta entità, è prescritto l'impiego di stazioni di pompaggio preallestite pronte per l'installazione, che non richiedono la realizzazione di opere murarie e dispongono già di serbatoi a tenuta, adeguatamente sagomati per evitare l'accumulo di fanghi e dimensionati nel rispetto di standard internazionali.

3. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento delle pompe.

4. Il funzionamento dell'impianto di sollevamento dovrà essere garantito anche in situazioni di emergenza dovute alla mancanza di energia elettrica o disfunzioni elettromeccaniche adottando preferibilmente sistemi con due pompe sommergibili di cui una di riserva e bacini "polmone" di adeguate dimensioni. Non è ammesso neanche in via eccezionale lo scarico degli efflussi in ricettori diversi dalla fognatura.

5. Il pozzo di aspirazione, da eseguirsi con materiali impermeabili e resistenti all'aggressione del liquame, deve smorzare il moto dell'affluente, essere sagomato in maniera da evitare ristagno e proporzionato nel volume in maniera da assicurare la minima permanenza del liquame compatibilmente con il numero massimo delle messe in marcia all'ora dell'elettropompa adottata. Sulle condotte di mandata dovranno essere collocate valvole di non ritorno.

6. Qualora sia previsto lo smaltimento di solidi attraverso il liquame, è prescritta l'esecuzione di grigliatura con luce pari a 20 mm a monte del sollevamento. Le parti elettriche di comando, controllo e protezione saranno installate preferibilmente in locale asciutto e soggetto a costante monitoraggio.

7. Per le modalità di realizzazione dei sistemi di sollevamento si rimanda alle norme UNI EN 12050-1 e UNI EN 12050-2 ed alle altre normative internazionali riconosciute (es. British Standard 4994:1987, ecc.).

8. Il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo dovrà essere illustrato negli

elaborati progettuali allegati alla domanda di allacciamento o di autorizzazione.

Z. Campionatori automatici

I campionatori automatici, ove ne sia prescritta l'installazione, dovranno rispondere ai requisiti di seguito riportati.

1. Campionatore ad aspirazione per prelievo in canali aperti con spurgo della tubazione a campione effettuato; la tubazione di prelievo dovrà essere realizzata con giunti saldati e/o incollati. La tubazione di prelievo dovrà essere posizionata di **norma** senza filtro in aspirazione.

2. Il funzionamento deve essere automatico con le seguenti modalità:

- programmazione a tempo;
- programmazione “ad evento” (attivabile con l’acquisizione di un segnale esterno);
- ciclo di campionamento reiterativo;
- volume di prelievo regolabile (volume minimo di 200 ml).

3. I singoli prelievi costituiranno un campione medio composito conservato alla temperatura di +4°C mediante sistema termostato. L’apparecchio dovrà disporre della possibilità di poter visualizzare la temperatura di conservazione del campione medesimo. Tale specifica può essere derogata dal Gestore in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico.

4. Il sistema di autosvuotamento dei contenitori di accumulo campioni dovrà essere comandato da un timer programmabile.

5. Il campionatore dovrà essere dotato di almeno due contenitori di raccolta campioni della capacità minima di 10 l/ ciascuno.

6. La sequenza di campionamento dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:

- avvio del ciclo programmato di raccolta del campione composito nel primo contenitore;
- al termine del primo ciclo di campionamento, transizione automatica sul secondo campionatore,
- lavaggio del medesimo, mediante acqua di rete, e reiterazione del ciclo di campionamento su quest’ultimo;
- al termine del secondo ciclo di campionamento, avviene lo svuotamento in automatico del primo contenitore, con successivo lavaggio del medesimo, mediante acqua di rete ed inizio immediato di un nuovo ciclo di campionamento nello stesso contenitore;
- il ciclo di campionamento deve continuare come illustrato ai punti precedenti sulla base del programma impostato.

7. L’apparecchiatura viene collegata alla rete elettrica secondo le normative vigenti ed è dotata di un quadro elettrico dedicato (tale dispositivo avrà la possibilità di essere sigillato).

8. Lo strumento dovrà essere in grado di memorizzare e visualizzare il numero di campioni effettuati nell’ultimo ciclo di campionamento terminato ed in quello in corso, il conteggio degli allarmi relativi a mancanza di tensione o a mancanza di flusso ed il numero di prelievi saltati. Lo strumento inoltre deve essere dotato di

dispositivo di registrazione dei periodi di scarico. Per ogni anomalia deve almeno mantenere memorizzata la data e l'ora dell'ultima occorsa. In caso di black-out l'orologio ed il calendario interni dovranno continuare a funzionare inoltre dovranno essere conservati tutti i dati memorizzati.

9. Dovrà essere possibile avviare in qualsiasi momento un ciclo immediato di prelievo su comando manuale. Il dispositivo deve essere in grado di poter lavorare senza particolare sorveglianza per l'intero periodo di campionamento.

10. Lo strumento dovrà essere predisposto per il telecontrollo, ovvero essere interfacciabile ad un modem GSM per la trasmissione dei dati in remoto.

11. L'insieme delle apparecchiature sopra illustrate dovranno essere installate in un luogo chiuso, facilmente accessibile e sigillabile (di norma è preferibile l'alloggiamento in apposita cabina collocata esternamente alla recinzione dello stabilimento o nelle immediate vicinanze, accessibile attraverso portoncino con chiusura a chiave).

12. Nel caso di campionatori installati in insediamenti dotati di più linee di scarico (es. "acque di prima pioggia" e acque reflue industriali dai processi produttivi) l'apparecchiatura dovrà consentire il prelievo **alternativo** a scelta dell'operatore da entrambe le linee di scarico delle acque.

13. In generale il campionatore deve essere fabbricato secondo le norme tecniche applicate alla migliore tecnologia disponibile e, qualora possibile, essere certificato da un organismo comunitario o internazionale legalmente riconosciuto. Il sistema deve essere corredato da un adeguato manuale di istruzioni, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica ed eventualmente supportato da materiale informatico.

14. Il campionatore, prima dell'installazione, deve essere approvato dal Gestore (l'Utente in tal senso è tenuto preventivamente a trasmettere la schede tecniche, il manuale istruzioni e tutte le informazioni disponibili sull'apparecchiatura).

15. L'Utente provvede alla normale manutenzione delle apparecchiature secondo le specifiche tecniche del fornitore (pulizia, calibrazione, sostituzione parti di consumo, ecc.).

16. L'Utente deve segnalare tempestivamente qualsiasi problema di funzionamento della strumentazione, che renda indisponibile la strumentazione medesima da parte del soggetto preposto al controllo. Tali problemi di funzionamento devono essere risolti possibilmente entro 1 mese dalla data in cui è avvenuto il guasto. In caso di riparazioni che richiedono tempi superiori, dovrà essere messo a disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata che garantiscano a tutto il sistema le medesime caratteristiche richieste per quello normalmente installato.

X. Misuratori di portata


1. La scelta del misuratore di portata viene valutata in relazione alle caratteristiche del punto di allacciamento e dello scarico: potrà essere del tipo ad ultrasuoni, magnetico induttivo, ad effetto Doppler od altro sistema affidabile.

2. Il dispositivo di misura è collocato in area che deve essere sempre accessibile al personale del Gestore per l'esecuzione della lettura dei dati delle misurazioni. Il misuratore può essere contenuto all'interno della cabina di alloggiamento dei

sistemi di campionamento automatico.

3. L'Utente effettua una corrente pulizia (frequenza settimanale) del canale di misura ed esegue le specifiche operazioni manutentive secondo le istruzioni fornite dal produttore dell'apparecchiatura (calibrazione, ecc.).


SCHEMA TIPO N. 1: ALLACCIAMENTO SU POZZETTO STRADALE




(1): DIAMETRO TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO:
RETE "NERA": Ø RIFERIMENTO DN 200;
RETE "BIANCA" Ø RIFERIMENTO DN 315 (O 250).

(2): SPORGENZA MAX 3 CM.

SCHEMA TIPO N. 2: ALLACCIAMENTO SU CONDOTTA STRADALE IN CLS



SCHEMA TIPO N. 3: ALLACCIAMENTO SU CONDOTTA STRADALE IN PVC




MODALITA' REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO:


L'ALLACCIAMENTO SARA' ESEGUITO CON CONDOTTE IN PVC UNI EN 1401-1 UD SERIE SN 8 kN/mq SDR 34, RINFORZATE DA EVENTUALI RINFIANCHI E CALOTTATURE IN RAPPORTO ALLA PROFONDITA' DI POSA, ALLA NATURA DEL TERRENO ED ALLE SOLLECITAZIONI PREVEDIBILI. L'INNESTO SUL COLLETTORE CONSORTILE IN PVC DOVRA' ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE:

1. RISCALDAMENTO PRELIMINARE DELLA SUPERFICIE SU CUI SARA' REALIZZATO IL FORO;
2. FORATURA DELLA CONDOTTA CONSORTILE MEDIANTE CAROTATRICE CON FRESA A TAZZA OPPURE SEGNETTO ELETTRICO ALTERNATIVO;
3. INSERIMENTO GUARNIZIONE ELASTOMERICA EVITANDO ERNIATURE, RIGONFIAMENTI E/O DEFORMAZIONI CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA TENUTA IDRALICA (LA GUARNIZIONE DOVRA' ADERIRE PERFETTAMENTE AI BORDI DEL FORO);
4. INTRODUZIONE DEL PEZZO SPECIALE (TRONCHETTO O CURVA) IN PVC PREVIA LUBRIFICAZIONE DELLA GUARNIZIONE, ASSICURANDOSI CHE LA POSIZIONE DEL PEZZO SIA CORRETTO (EVITARE, IN OGNI CASO, UN'ECESSIVA SPORGENZA ALL'INTERNO DEL TRONCHETTO).


SCHEMA TIPO N. 4: SEZIONE SCAVO
PER POSA ALLACCIAMENTO SU STRADA ASFALTATA




SCHEMA TIPO N. 5: SEZIONE SCAVO
PER POSA ALLACCIAMENTO SU AREA A VERDE




SCHEMA TIPO N. 6: POZZETTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE / ASSIMILATE




SCHEMA TIPO N. 7: POZZETTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (ED ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO)




SCHEMA TIPO N. 8: POZZETTO TIPO IN POLIETILENE PEMD O SIMILARE
(ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE)



SCHEMA TIPO N. 9: POZZETTO TIPO IN POLIETILENE PEMD O SIMILARE
(ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO)




SCHEMA TIPO N. 10: CANALIZZAZIONI INTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE
- ACQUE REFLUE ASSIMILATE -



NOTE:
1. SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE;
2. POZZETTO ISPEZIONE (RIF. SCHEMA TIPO N. 6 E 8);
3. EVENTUALE BACINO DEGRASSATORE AI SENSI DELL'ART. 21.


SCHEMA TIPO N. 11: CANALIZZAZIONI INTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE
 - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI -



NOTE:


1. SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO (EVENTUALE);
2. SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE;
3. SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI;
4. POZZETTO ISPEZIONE (RIF. SCHEMA TIPO N. 6 E 8);
5. POZZETTO ISPEZIONE (RIF. SCHEMA TIPO N. 6 E 8);
6. POZZETTO ISPEZIONE E PRELIEVO (RIF. SCHEMA TIPO N. 7 E 9);
7. EVENTUALE BACINO DEGRASSATORE AI SENSI DELL'ART. 21.

SCHEMA TIPO N. 12: CANALIZZAZIONI INTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE
 - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON SOSTANZE PERICOLOSE
 DI CUI ALLA TAB. 5 ALL. 5 PARTE III D.LGS. 03.04.2006 N. 152 -




NOTE:
 1. SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE;
 2. POZZETTO ISPEZIONE (RIF. SCHEMA TIPO N. 6 E 8);
 3. EVENTUALE BACINO DEGRASSATORE AI SENSI DELL'ART. 21;
 4. SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI;
 5. POZZETTO ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO PER IL PRELIEVO DI ACQUE REFLUE CONTENENTI LE SOSTANZE
 DI TABELLA 5 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE III DEL D.LGS. 03.04.2006 N. 152 (RIF. SCHEMA TIPO N. 7 E 9).


SCHEMA TIPO N. 13: CANALIZZAZIONI INTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE
- ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE NON IN FOGNATURA METEORICA -



SCHEMA TIPO N. 14: CANALIZZAZIONI INTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE
- ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE IN FOGNATURA METEORICA -




SCHEMA TIPO N. 15: CANALIZZAZIONI INTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE
 - ACQUE METEORICHE CONTAMINATE -




SCHEMA TIPO N. 16: GESTIONE ACQUE METEORICHE


CASO 1: PIAZZALI E VIABILITA' IN RETE METEORICA



CASO 2: PIAZZALI E VIABILITA' IN RETE NERA E METEORICA



CASO 3: DEPOSITI ESTERNI / AREE DI LAVORAZIONE



ALLEGATO 3 - AUTORIZZAZIONI

3.1 Presentazione delle domande

Nel caso di scarichi soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (art. 60) e autorizzazione unica ambientale (art. 58bis) il richiedente dovrà fare riferimento alle specifiche procedure e modulistiche previste dalle norme di riferimento.

Negli altri casi, le domande e la documentazione tecnica sono di norma presentate presso gli uffici del Gestore oppure direttamente presso il Consorzio. Nei casi di nuove iniziative o, comunque, di interventi soggetti al procedimento di cui alla L.R. 3/2001, le richieste sono presentate per il tramite dello Sportello Unico Intercomunale dell'Area Udinese. Le istruttorie, le verifiche documentali, i sopralluoghi, gli accertamenti, le visite tecniche e la sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori sono svolte direttamente dal Gestore.

Salvo diversa indicazione del Consorzio, l'istanza e la documentazione allegata (relazioni, planimetrie, schemi, ecc.) deve essere presentata in 3 copie, una delle quali viene restituita all'Utente timbrata unitamente all'atto autorizzativo. La modulistica allegata fornisce la traccia per la presentazione delle domande e la predisposizione degli allegati tecnici necessari.

Il Gestore e/o il Consorzio rendono disponibili la modulistica aggiornata attraverso lo Sportello Unico, i propri siti internet e presso i rispettivi Uffici.

Lo schema sottostante riassume gli adempimenti del Capo IV Regolamento, ad eccezione di quelli per gli scarichi di cui all'art. 58 bis e 60 del Regolamento:

	ATTO PREVISTO	NOTE
Realizzazione di nuovo allacciamento in fognatura o riatto allaccio esistente	Autorizzazione per allacciamento	L'Utente deve ottenere anche tutti i permessi necessari all'esecuzione delle opere presso gli Enti competenti ed il nulla osta alla manomissione del suolo pubblico presso il Consorzio con il quale richiedere il permesso di scavo al Comune competente per territorio.
Esecuzione scavo in sede stradale per esecuzione di allacciamento	Disciplinare con nulla osta manomissione suolo pubblico e versamento del relativo deposito cauzionale	Ottenuto il nulla osta ed il permesso di scavo l'Utente, dopo aver ottenuto la segnalazione dei sottoservizi esistenti, deve informare il Gestore sulla data di esecuzione dei lavori di allacciamento.
Attivazione di uno scarico acque reflue domestiche ed assimilate nella fognatura "nera"	Nulla osta allo scarico	La domanda è accompagnata da una dichiarazione di assimilabilità dello scarico secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina regionale
Modifica dell'insediamento senza variazione quali-quantitativa dello scarico	Comunicazione	La comunicazione contiene tutti gli elementi tecnici descrittivi della modifica che si intende apportare
Variazione della titolarità dell'Utenza (scarichi assimilati)	Voltura del nulla osta allo scarico	La richiesta di voltura deve contenere tutti gli elementi per l'individuazione del nuovo titolare dell'Utenza

3.2. Contenuti minimi delle autorizzazioni

3.2.1 Il nulla osta allo scarico, contiene almeno i seguenti elementi identificativi:

- le generalità della Ditta (Utenza) richiedente e del rappresentante legale (Utente) oppure del soggetto delegato;
- l'individuazione dell'immobile oggetto di autorizzazione e del punto di consegna del

refluo (pozzetto di utenza posto subito a monte dell'immissione nella fognatura consortile);

- la descrizione dello scarico (tipologia delle acque reflue, la provenienza, la quantità annua autorizzata, gli eventuali pretrattamenti);
- le specifiche condizioni di scarico imposte dal Consorzio;
- la destinazione d'uso delle superfici impermeabilizzate, compresa l'individuazione delle superfici soggette a specifiche prescrizioni per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento contaminate;
- i valori limite di emissione, ove previsti.

3.2.2 Per le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento contaminate, il parere reso dal Consorzio e/o per esso dal Gestore nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali, riporta di norma almeno le seguenti informazioni:

- le portate medie e massime ammesse ed orari di scarico;
- l'individuazione del punto di misurazione (all'atto di autorizzazione può essere allegata la planimetria degli impianti di scarico dell'insediamento);
- la descrizione dello scarico (tipologia delle acque reflue, la provenienza, la quantità annua autorizzata, gli eventuali pretrattamenti);
- la destinazione d'uso delle superfici impermeabilizzate, compresa l'individuazione delle superfici soggette a specifiche prescrizioni per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento contaminate;
- i valori limite di emissione, ove previsti;
- le prescrizioni tecniche relative all'impianto di trattamento, al sistema di scarico ed alle operazioni ad esso funzionalmente connesse (piani di manutenzione e gestione, procedure da adottarsi in caso di guasto, d'arresto, d'avviamento, ecc.) formulate anche sulla base di apposita documentazione tecnica resa dall'Utente;
- le modalità di autocontrollo delle caratteristiche qualitative delle acque da parte del Utente (numero di analisi/anno, parametri analitici, modi di prelievo dei campioni, frequenza di trasmissione, ecc.);
- le modalità di installazione e gestione dell'eventuale sistema di campionamento, nonché le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
- la modalità registrazione delle operazioni di autocontrollo dello scarico e di manutenzione degli impianti, se richiesta;
- le procedure di comunicazione dei dati periodici di esercizio dell'impianto (esempio volumi prelevati/scaricati), anche ai fini del calcolo degli importi da corrispondere al Consorzio per il servizio di fognatura e depurazione;
- il cronoprogramma operativo per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento imposti dal Consorzio e dal Gestore.

3.2.1 L'autorizzazione per l'esecuzione dell'allacciamento alla fognatura consortile contiene almeno le seguenti informazioni:

- le generalità della Ditta (Utenza) richiedente e del rappresentante legale (Utente) oppure del soggetto delegato;
- l'individuazione dell'immobile oggetto di autorizzazione;
- il punto di collegamento alla fognatura, le caratteristiche dei materiali da utilizzare (pozzetti, condotte, chiusini, ecc.) ed il diametro autorizzato;
- le modalità esecutive per scavi, ritombamenti, ripristini;
- i termini per il preavviso al Gestore prima dell'esecuzione dei lavori;
- schemi grafici e particolari esecutivi.

Nel caso l'autorizzazione venga rilasciata unitamente al nulla osta [allo scarico](#) le informazioni del presente punto sono riportate all'interno del nulla osta medesimo.

3.3 - Modello domanda- 1 (allacciamenti e scarichi assimilati)

Spettabile Presidente del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale
del Friuli Centrale ZIU
Via Grazzano 5 (oppure c/o Gestore)
33100 UDINE

Oggetto: Richiesta di:

- realizzazione nuovo allaccio fognario alla rete "nera"
 - realizzazione nuovo allaccio fognario alla rete "meteorica"
 - riparazione/modifica allacciamento esistente
 - nulla osta allo scarico per:
 - acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
 - acque meteoriche non contaminate
- (fare una crocetta sulla/e voce/i di interesse)

..... sottoscritto/a nato a il
..... residente a in via
n° codice fiscale in qualità di
della ditta..... con sede legale in via
..... n. e sede attività in Comune di (Zona Industriale
Udinese), via n., partita IVA n.

C H I E D E

ai sensi del regolamento di fognatura consortile, il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta richiamata/i in oggetto relativamente all'insediamento sito nella Zona Industriale Udinese in Comune diin via n. (immobile censito al N.C.T. al foglio mappale/i), nel quale si svolge l'attività di

COMUNICA

- che le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta sono contenute negli elaborati tecnici allegati alla presente istanza, come da elenco allegato;
- di aver preso visione informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice della Privacy) del Consorzio e del Gestore;
- che per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta il referente per ricevere ulteriori informazioni/elaborati nonché effettuare sopralluoghi in sito è il sig. che può essere contattato ai seguenti numeri: tel/..... Fax/..... cell e-mail

data

Firma

SCHEDA DI RILEVAMENTO SCARICHI**1. IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA**

Ragione sociale _____
 sede legale in via _____ n° _____ cap. _____ Comune _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
 N° iscrizione C.C.I.A.A. _____ Codice ISTAT _____
 C.F. _____ partita I.V.A. _____
 Legale rappresentante _____
 Tecnico Incaricato _____
 recapito in via _____ n° _____ cap. _____ Comune _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

2. DATI GENERALI DELL'INSEDIAMENTO

Denominazione _____
 Via _____ n° _____ cap. _____ Comune _____
 foglio _____ mappali _____ foglio _____ mappali _____
 Responsabile / Referente stabilimento _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
 Proprietario dell'immobile _____
 Superficie totale dell'insediamento mq: _____
 Superficie coperta mq: _____ superficie scoperta mq: _____ di cui pavimentata mq: _____

3. ATTIVITA' DELL'INSEDIAMENTO

L'insediamento è di tipo: industriale artigianale servizi misto

descrizione dell'attività _____

numero di addetti fissi (valore medio annuo) _____ stagionali _____ collaboratori esterni _____
 turni lavorativi giornalieri _____ della durata di _____ ore ciascuno
 giorni lavorativi settimanali _____ mensili _____ annuali _____

Approvvigionamento idrico

Fonte	Denominazione	Quantità massima prelevata		Utilizzazione			Quantità riciclata mc/anno
		mc/giorno	mc/anno	processo %	servizi %	raffred. %	
Acquedotto							
pozzo							
altro							

Materie prime lavorate, prodotte, utilizzate

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera utilizzata o prodotta	Q.tà annuale utilizzata o prodotta	Tipo di prodotto ¹

¹ Indicare se si tratta di materie prime, additivo, catalizzatore, prodotto intermedio, prodotto finito o altro.

4. CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Lo scarico/gli scarichi oggetto di richiesta di autorizzazione nulla osta è/sono formato/i:

- solo da acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di n. ____ servizi e n. _____ altri usi;
- solo da acque di raffreddamento;
- solo da acque reflue industriali di un unico processo produttivo;
- solo da acque reflue industriali di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2005 e sm;
- solo da acque meteoriche di dilavamento contaminate (m prima pioggia; m bacino laminazione);

- dall'unione delle seguenti acque reflue provenienti dall'interno dello stabilimento:
 - acque reflue assimilate alle a.r. domestiche da servizi igienici;
 - acque reflue assimilate alle a.r. domestiche da mense / refettori
 - acque di raffreddamento;
 - acque reflue industriali di un unico processo produttivo;
 - acque reflue industriali di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2005 e sm;
 - scarichi parziali di acque reflue industriali di cui all'art. 101, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e sm;
 - acque meteoriche di dilavamento contaminate (m prima pioggia; m bacino laminazione).

N.B. Nel caso di più scarichi dovrà essere compilato un paragrafo n. 4 per ogni scarico terminale.

Presenza / previsione di ulteriori punti terminali di scarico originati dall'insediamento non collegati alla fognatura consortile: NO SI', precisare:

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> altri scarichi di acque reflue industriali: | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |
| <input type="checkbox"/> altri scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |
| <input type="checkbox"/> altri scarichi acque meteoriche contaminate: | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |
| <input type="checkbox"/> immissioni di acque meteoriche non contaminate: | <input type="checkbox"/> sul suolo | <input type="checkbox"/> acque superficiali |

E' stata richiesta l'autorizzazione per gli scarichi **non** recapitati in fognatura: NO SI'

Variabilità dello scarico:

- lo scarico è nel tempo: continuo saltuario
 lo scarico è nelle portate: costante variabile

Quantità di acqua prevista allo scarico

- da processi mc/anno _____ portata mc/h _____ (massima mc/h _____)
 di raffreddamento mc/anno _____ portata mc/h _____ temperatura °C _____
 di lavaggio mc/anno _____ portata mc/h _____
 da servizi igienici mc/anno _____ per mense, cucine e simili mc/anno _____

Tipo di trattamento delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

- nessuno fossa imhoff fossa settica tradizionale bacino condensagrassi

Tipo di trattamento delle acque reflue industriali

- nessuno dissabbiatura disoleatura filtrazione
 biologico chimico-fisico carboni attivi altro _____

Tipo di trattamento delle meteoriche di dilavamento

- nessuno dissabbiatura disoleatura altro _____

Suddivisione delle aree scolanti dell'insediamento

- superfici coperture mq _____
 superfici impermeabili (parcheggi e simili) mq _____
 superfici impermeabili (piazzali con depositi, lavorazioni, ecc.) mq _____
 superfici permeabili (aree verdi, piazzali in ghiaia, ecc...) mq _____

5. ALTRE INFORMAZIONI

Presenza di apparecchiature e strumentazione

- impianto di sollevamento
 misuratore prelievo idrico: acquedotto pozzo altra fonte
 misuratore di portata allo scarico magnetico ultrasuoni altro
 campionatore automatico refrigerato autosvuotante
 analizzatore in continuo per i parametri: _____
 altro _____

Rifiuti liquidi prodotti presso l'insediamento

- Descrizione: _____ CER: _____ quantità: _____ kg/anno
 Descrizione: _____ CER: _____ quantità: _____ kg/anno
 Descrizione: _____ CER: _____ quantità: _____ kg/anno
 Descrizione: _____ CER: _____ quantità: _____ kg/anno
 Descrizione: _____ CER: _____ quantità: _____ kg/anno

Luogo di deposito temporaneo: _____

Modalità di smaltimento/recupero: _____

Caratteristiche chimiche dello scarico (acque reflue industriali)

parametro	Range concentrazione	parametro	Range concentrazione
<input type="checkbox"/> temperatura - °C	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> pH -	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> COD (come O ₂) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> BOD ₅ (come O ₂) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> solidi sospesi totali - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> azoto ammoniacale (NH ₄) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> azoto nitrico (N) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> azoto nitroso (N) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> fosforo totale (P) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> solfati (SO ₄ =) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> solfiti (SO ₃ =) - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> cloruri - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> oli e grassi anim/veget. - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> idrocarburi totali - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> tensioattivi totali - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L
<input type="checkbox"/> fenoli - mg/L	<input type="checkbox"/> - mg/L

Ulteriori informazioni relative all'attività svolta utili alla caratterizzazione delle acque reflue per le quali è previsto lo scarico nella fognatura consortile:

Documento compilato da: _____

Documento verificato da: _____

Documento approvato da: _____

Data _____

Firma del legale rappresentante

3.4 – Elenco allegati alle domande di autorizzazione

si/no	n.	Descrizione allegato	obbligatorio
<input type="checkbox"/>	1	Copia documento identità firmatario istanza	Sempre
<input type="checkbox"/>	2	Estratto di mappa catastale (sc. 1:1000 o 1:2000)	Sempre
<input type="checkbox"/>	3	Planimetria scarichi (sc: 1:100; 1:250 o 1:500)	Sempre
<input type="checkbox"/>	4	Scheda tecnica scarichi [*]	Sempre (esclusi casi AIA)
<input type="checkbox"/>	5	Relazione illustrativa modalità esecuzione allacciamento	Solo per autorizzazione esecuzione nuovi allacciamenti
<input type="checkbox"/>	6	Dichiarazione assimilabilità acque reflue	Solo per nulla osta allo scarico
<input type="checkbox"/>	7	Relazione tecnica sul processo produttivo [*]	Solo per acque reflue industriali ed acque meteoriche contaminate
<input type="checkbox"/>	8	Relazione tecnica impianto di depurazione [*]	Solo per acque reflue industriali ed acque meteoriche contaminate
<input type="checkbox"/>	9	Relazione tecnica utilizzo delle superfici impermeabilizzate [*]	Solo per acque meteoriche contaminate
<input type="checkbox"/>	10	Planimetria destinazioni d'uso superfici impermeabilizzate	Solo per acque meteoriche contaminate
<input type="checkbox"/>	11	Schede tecniche e particolari costruttivi [*]	Solo per acque reflue industriali ed acque meteoriche contaminate
<input type="checkbox"/>	12	Schede tecniche e schemi funzionali autocampionatore, misuratore di portata e sistemi di controllo automatici, sonde, ecc.	Solo se richieste dal Consorzio
<input type="checkbox"/>	13	schede di sicurezza delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e nelle operazioni che originano lo scarico [*]	Solo per acque reflue industriali
<input type="checkbox"/>	14	Relazione tecnica stazione di sollevamento acque reflue (con particolari costruttivi)	Sempre nel caso sia presente impianto di sollevamento acque
<input type="checkbox"/>	15	Dichiarazione assenza modifiche allo scarico [*]	Rinnovo autorizzazioni
<input type="checkbox"/>	16	atto notarile / contratto	Solo per voltura nulla osta
<input type="checkbox"/>	17	Planimetria scarichi “stato di fatto VS stato di progetto”	Richieste di modifica impianti
<input type="checkbox"/>	18	Relazione illustrativa “di raffronto”	Richieste di modifica impianti
<input type="checkbox"/>	19	Deleghe e Procure speciali (deve essere allegato lo stralcio della procura speciale con la quale sono attribuiti al richiedente poteri e responsabilità)	Nel caso il firmatario o il responsabile dello scarico sia diverso dal legale rappresentante l'Impresa
<input type="checkbox"/>	20	Altro (specificare) (specificare)

[*] La presentazione di tali documenti avverrà nell'ambito dei procedimenti di richiesta dell'AUA, compatibilmente con quanto richiesto nella modulistica descritta all'art. 54bis, c. 2, del Regolamento. Sono fatte salve diverse disposizioni / prassi adottate dallo Sportello Unico e/o dalla Provincia.

3.5 – ISTRUZIONI E SPECIFICHE PER LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI

3.5.1. Compilazione degli elaborati

Tutti i documenti allegati alla domanda dovranno riportare obbligatoriamente la data di estensione, il riferimento della versione (nel caso di aggiornamenti o di modifiche richieste dal Consorzio, es. “rev. 1”, “as built”, “variante” e simili) ed essere sottoscritti dal tecnico abilitato estensore della stessa (con timbro di iscrizione all'ordine/collegio professionale). Ciò vale anche per tabelle, relazioni, tavole, rapporti di analisi, calcoli e schemi a blocchi.

Per la predisposizione delle tavole grafiche delle fognature interne dell'insediamento si potrà fare riferimento, a titolo esemplificativo, alla norma UNI 9511 parte 5a “*Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per i sistemi di drenaggio e scarico delle acque usate*”. Le tavole dovranno in ogni caso riportare l'orientamento rispetto ai punti cardinali.

Le relazioni tecniche sul processo produttivo/scarico, sull'impianto di depurazione e quella relativa all'utilizzazione delle superfici impermeabilizzate potranno essere anche redatte all'interno di un unico documento, fermi restando i contenuti indicati in ogni singolo punto.

In generale, nella predisposizione degli elaborati tecnici, i contenuti delle relazioni e delle tavole grafiche dovranno essere corrispondenti, non essendo accettabili relazioni con rinvio generico ai contenuti degli elaborati grafici medesimi.

Per gli elaborati che devono essere presentati nell'ambito di procedimenti per la richiesta autorizzazioni integrate ambientali ed autorizzazioni uniche ambientali le indicazioni che seguono assumono carattere di linea guida.

3.5.2. Planimetria scarichi (allegato 3)

La planimetria predisposta in idonea scala (es. 1:100; 1:250 o 1:500) in relazione all'estensione dell'insediamento deve riportare almeno: **a)** il tracciato di tutte le canalizzazioni interne distinte nei tracciati delle acque di ogni tipologia ed il tracciato delle condotte idriche (i tracciati saranno indicati con colori o tratti diversi tra di loro. I tracciati dovranno comprendere tutto il percorso delle condotte dall'origine dello scarico, anche internamente all'edificio, sino al punto di consegna); **b)** l'indicazione di tutti i manufatti e gli impianti connessi con la formazione delle acque di scarico (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, impianti di pretrattamento, depuratore, campionatori, pozzi perdenti, ecc...); **c)** la posizione del punto o dei punti di allacciamento alla fognatura; l'ubicazione del pozzetto assunto per la misurazione dello scarico (punto di misurazione) e del pozzetto di allacciamento (punto di consegna): nel caso di più punti di misura/consegna i pozzetti dovranno essere numerati; **d)** l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico (contatore acquedotto o posizione pozzo); **e)** le sagome di tutti i fabbricati e delle aree di lavorazione esistenti o di progetto, specificando il loro utilizzo (per esempio reparto verniciatura, magazzino, laboratorio, abitazione custode, ecc.) **f)** le aree pavimentate servite da drenaggi (compresi i relativi bacini scolanti di pertinenza, includendo sia le superfici che le coperture); **g)** la posizione di eventuali scarichi non recapitati nella fognatura consortile (su suolo, corsi d'acqua, ecc.).

3.5.3. Relazione illustrativa modalità esecuzione allacciamento (allegato 5)

La relazione dovrà contenere almeno: **a)** una descrizione di massima dei lavori per l'esecuzione dell'allacciamento e dei materiali impiegati, con evidenza di eventuali opere preesistenti da dismettere (può essere allegato particolare sc. 1:25 o 1:50 dell'area interessata); **b)** i dati caratteristici della rete di drenaggio (diametri, pendenze, quote di allaccio); **c)** i tempi di realizzazione; **d)** calcoli idraulici (solo se espressamente richiesti dal Consorzio).

3.5.4. Relazione tecnica sul processo produttivo e sullo scarico (allegato 7)

La relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: **a)** materie prime utilizzate, i reagenti impiegati nel ciclo produttivo ed i prodotti finiti derivanti dal processo dal quale hanno origine le acque reflue industriali; **b)** la descrizione di dettaglio del ciclo produttivo, indicando le diverse fasi in sequenza del processo, ed i macchinari impiegati; **c)** le ragioni e le

modalità di utilizzo dell'acqua all'interno del processo produttivo (allegare uno schema a blocchi del processo); **d**) tutti i flussi distinti di acque reflue che si originano dal processo (associandone i dati quali-quantitativi), precisando nel dettaglio quali vengono convogliati allo scarico e quelli riciclati all'interno del medesimo o di altri processi produttivi presso lo stesso sito; **e**) il periodo di attivazione dello scarico, specificando se si tratta di uno scarico continuo (ed in tal caso dovrà essere specificato l'arco di tempo all'interno della giornata, della settimana e dell'anno durante il quale lo scarico risulta attivo), o discontinuo (in tal caso dovrà essere specificato se l'attivazione è saltuaria o se avviene con una precisa periodicità, e se in ogni caso viene preventivamente programmata dall'impresa); **f**) per gli scarichi *continui*: indicare la portata *media* giornaliera complessivamente scaricata nel recettore; **g**) per gli scarichi *discontinui*: indicare la portata *massima* giornaliera; **h**) deve essere specificato il pozzetto o il punto di campionamento previsto per il prelievo da parte degli organi di controllo di un campione delle acque scaricate, precisandone le caratteristiche tecniche; **i**) proposta di piano di autocontrollo analitico dello scarico per le fasi di avviamento/messa a regime e per il successivo esercizio degli impianti; **h**) modalità di gestione di eventuali rifiuti liquidi.

3.5.5. Relazione tecnica impianto di depurazione (allegato 8)

La relazione dovrà riportare almeno: **a**) tipologia impiantistica e layout d'impianto; **b**) descrizione delle fasi di trattamento (linea acque e linea fanghi); **c**) caratteristiche delle apparecchiature installate (pompe, misuratori, sensori, dosatori, by-pass, sistemi di allarme, ecc.); **d**) illustrazione dettagliata delle fasi di trattamento; **e**) dati di dimensionamento in relazione ai carichi idraulici ed inquinanti previsti con evidenza delle rese di abbattimento; **f**) descrizione delle modalità di gestione dell'impianto in fase di avviamento e a regime (illustrare le operazioni previste in sequenza per avviare l'impianto, indicando anche un cronoprogramma relativo a tali operazioni; precisare le analisi effettuate nelle diverse fasi di trattamento durante il periodo di avviamento; **g**) programma di gestione e manutenzione dell'impianto (per ciascun tipo di macchina e strumentazione specificare le verifiche, le manutenzioni periodiche previste e le relative frequenze temporali; indicare l'elenco di eventuali pezzi di ricambio *costantemente disponibile* presso l'impianto in modo tale da riparare o sostituire *tempestivamente* eventuali apparecchiature o pezzi danneggiati in caso di necessità; **h**) procedure di emergenza da adottare in caso di guasto.

3.5.6. Relazione tecnica utilizzo delle superfici impermeabilizzate (allegato 9)

La relazione deve indicare: **a**) le attività svolte in ciascun piazzale o superficie interni all'insediamento ed esposti al dilavamento meteorico (si farà riferimento alla specifica planimetria indicata al punto 3.5.7); **b**) l'eventuale presenza di aree di stoccaggio di sostanze solide e/o liquide o di rifiuti; la presenza di punti di emissione in atmosfera collocati sulle coperture dell'immobile ed una la valutazione sugli eventuali fenomeni di dilavamento connessi alla ricaduta degli inquinanti; **c**) le relative zone di carico/scarico degli stessi; **d**) le aree dedicate a lavorazioni all'aperto (comprese eventuali aree di lavaggio, se presenti) e le aree di parcheggio (distinte tra quelle per automobili e quelle destinate allo stazionamento dei mezzi pesanti e macchine operatrici); **e**) eventuali zone di rifornimento carburanti; **f**) le modalità di gestione dei piazzali e le cautele adottate per evitare/contenere i fenomeni di dilavamento da parte delle acque meteoriche (cordoli, coperture mobili, bacini di contenimento, ecc.); **g**) il computo delle superfici impermeabili; **h**) il calcolo delle portate di pioggia; **i**) la descrizione dei sistemi di trattamento impiegati (da compilarsi in aderenza al punto 3.4.5); **l**) le procedure da adottarsi nel caso di sversamento accidentale di fluidi sui piazzali scoperti.

3.5.7. Planimetria destinazioni d'uso superfici impermeabilizzate (allegato 10)

Sulla planimetria (sc. 1:200), da presentarsi a corredo della relazione indicata al punto 3.4.6 devono essere chiaramente delimitate ed individuabili le aree adibite a ciascun tipo di attività (evidenziate graficamente con tratti o colori diversi): depositi; serbatoi, aree di lavorazione esterne; zone carico/scarico; parcheggi, ecc. Nel caso le acque meteoriche delle aree impermeabilizzate affluiscano a più di un sistema di trattamento o a più di un punto di scarico, la tavola dovrà riportare anche la delimitazione dei singoli bacini scolanti. In ogni caso, la tavola dovrà indicare anche le pendenze dei piazzali e la direzione dei flussi d'acqua

(N.B.: le informazioni di cui al presente punto potranno essere riportate direttamente nella tavola “Planimetria scarichi”, qualora ciò risulti possibile, *ovvero su distinto elaborato*).

3.5.8. Schede tecniche (allegati 11, 12, 13)

Nel caso di apparecchiature e manufatti particolari quali impianto di depurazione, vasche di accumulo, disoleatori, apparecchiature speciali (autocampionatore, misuratore di portata, sistemi di controllo automatici, sonde, ecc.) possono essere prodotte le schede tecniche e gli schemi funzionali forniti dal produttore purché contengano tutte le informazioni ed i dati tecnici per attestarne l'idoneità rispetto all'utilizzo previsto. Per le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e nelle operazioni che originano lo scarico (es. reagenti per la depurazione delle acque, detergenti, coadiuvanti, additivi, solventi, antialghe, lubrificanti, disinfettanti, ecc.) devono essere allegate le schede di sicurezza dei prodotti ovvero altre schede specifiche fornite dal produttore, dalle quali si evinca la composizione chimica del prodotto e le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

3.5.9. Relazione tecnica stazione di sollevamento acque reflue (allegato 14)

La relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: **a)** calcolo analitico delle portate da avviare allo scarico nella fognatura consortile; **b)** dimensionamento dell'impianto in funzione delle portate calcolate; **c)** descrizione delle apparecchiature e dei manufatti (pompe, vasche, quadri elettrici, ecc.); **d)** particolari costruttivi (vasca raccolta, pozzetto di calma, ecc.); **e)** accorgimenti impiantistici adottati nel caso di interruzione dell'alimentazione elettrica al sistema di pompaggio (invasi, gruppo di continuità, ecc.). **N.B.** Nel caso di impianti preassemblati la relazione può essere sostituita dalla scheda tecnica dell'apparecchiatura e da un'asseverazione del progettista che ne attesti l'adeguatezza nel caso specifico.

3.5.10. Planimetria scarichi “stato di fatto VS stato di progetto” (allegato 17)

La situazione dello stato di fatto è quella indicata nella planimetria allegata all'autorizzazione / nulla osta ovvero a quella approvata dal Gestore e dal Consorzio. La tavola allegato 17 viene presentata nel caso l'Utente intenda apportare modifiche alla situazione autorizzata. L'elaborato, da predisporre secondo quanto indicato al punto 3.4.2, deve riportare ed individuare chiaramente le eventuali opere, edifici, manufatti, impianti, canalizzazioni, apparecchiature, ecc. che si intendono dismettere/rimuovere e quelli che si intende realizzare “ex novo”, anche nel caso di nuovi piazzali impermeabilizzati le cui acque meteoriche sono convogliate nella fognatura consortile. In tal caso, anche la variazione di destinazione d'uso di superfici impermeabilizzate (es. da parcheggio a deposito) ovvero l'asfaltatura di superfici originariamente inghiaiate deve essere evidenziata nell'elaborato. Le modifiche che si intendono apportare rispetto alla situazione esistente vanno riportate con colori / tratti diversi ed eventuali annotazioni in modo da averne chiara evidenza all'interno dell'elaborato.

3.5.11. Relazione “di raffronto” (allegato 18)

La relazione tecnica, da presentare a corredo della tavola indicata al punto 3.4.10, deve contenere la descrizione di tutte le modifiche che l'Utente intende apportare alla situazione esistente, con espresso collegamento alla tavola grafica (allegato 17). In relazione al tipo di modifica che l'Utente intende apportare, la relazione conterrà le informazioni individuate nelle specifiche relazioni tecniche riguardanti i nuovi insediamenti (allegati 7, 8, 9 e 10), comprensive di eventuali particolari costruttivi dei nuovi manufatti / apparecchiature.